Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 **Roma — Giovedì 20 Giugno** **Numero 147**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **210** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo di legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno, 27 agosto 1883, n. 1583 (serie 3ª);

Veduto l'articolo 4 della legge 8 agosto 1895, n. 486;

Veduta la legge del 1° marzo 1900, n. 72;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione delle leggi sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno.

Il Regolamento approvato con R. decreto del 20 marzo 1884, n. 2086 (serie 3ª), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

WOLLEMBORG.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO
per la tassa sulla fabbricazione degli zuccheri

TITOLO I.
Denunzia e verificazione delle fabbriche

Art. 1.

Chi intende produrre zuccheri, qualunque sia la materia adoperata, deve almeno un mese prima di iniziare qualsivoglia operazione (salvo il disposto dell'articolo 3) presentare all'Ufficio tecnico di Finanza una denunzia in doppio originale, debitamente da lui firmata e corredata di una pianta topografica della fabbrica,

Tale denunzia deve contenere le seguenti indicazioni:

a) persona, ditta o società esercente la fabbrica e suo rappresentante;

b) comune e località ove sarà attivata la fabbrica;

c) locali costituenti la fabbrica ed uso al quale ciascuno sarà destinato con riferimento alla pianta topografica;

d) numero e capacità dei vasi e degli apparecchi e numero e potenza delle caldaie e delle macchine di ogni sorta;

e) natura delle materie da lavorarsi o rilavorarsi, sistema e processo di lavorazione;

f) modo prescelto per l'accertamento della tassa, cioè se in base al prodotto effettivo oppure alla quantità e densità dei sughi defecati, e se il pagamento della tassa voglia affettuarsi a misura dell'estrazione dello zucchero dal magazzino, o finalmente se il fabbricante si riservi la scelta a norma dell'articolo 26.

La denunzia è obbligatoria anche da parte di chi intenda limitarsi a produrre o rilavorare comunque sughi o sostanze zuccherine senza estrarne zucchero. Per essa non occorreranno tuttavia nè le indicazioni prescritte alle lettere *d* ed *f*, nè la presentazione della pianta topografica della fabbrica, ma si dovrà specificare la qualità del prodotto che si vuole ottenere.

Art. 2.

Un originale della denunzia, munito dell'indicazione del giorno in cui fu presentata e del bollo dell'Ufficio, si restituisce all'interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo ad ogni richiesta degli agenti di Finanza.

Art. 3.

Prima di presentare la denunzia di cui all'articolo 1, potrà il fabbricante, esibendo all'Ufficio tecnico apposita dichiarazione scritta in doppio originale, far funzionare a vuoto le macchine e gli apparecchi a scopo d'esperimento.

Uguale facoltà è accordata al fabbricante per esperimenti o lavaggi che intendesse compiere in seguito, durante le inattività della fabbrica.

La dichiarazione di cui al presente articolo dovrà essere sempre consegnata all'Ufficio tecnico almeno cinque giorni prima d'iniziare gli esperimenti od i lavaggi.

Art. 4.

Qualunque sia il modo d'accertamento della tassa, il fabbricante dovrà:

a) collocare all'esterno dell'ingresso principale della fabbrica un'iscrizione a grandi caratteri che ne indichi l'esistenza;

b) mettere a disposizione degli impiegati e degli agenti dell'Amministrazione, nell'interno della fabbrica e nel luogo più adatto per il servizio di vigilanza, una stanza coi necessarî mobili per uso d'ufficio .Qualora la fabbrica sorga in località distante oltre un chilometro da un centro abitato, il fabbricante dovrà inoltre fornire una o più stanze, secondo il bisogno, arredate di brande o di letti, con l'occorrente biancheria;

c) collocare gli apparecchi di fabbricazione completamente nell'interno della fabbrica e in modo che siano accessibili e verificabili in ogni senso;

d) provvedere la fabbrica della bilancia automatica per la pesatura della materia prima da passarsi alla lavorazione. Tale bilancia sarà sottoposta alla verificazione ed al controllo degli agenti della finanza, e le riparazioni eventualmente occorrenti saranno fatte a spese del fabbricante;

e) provvedere pure la fabbrica dei mezzi necessarî (scale, ballatoi, ecc.) perchè gli agenti della Finanza possano facilmente ed in ogni tempo eseguire le verificazioni ritenute opportune ed applicare e rimuovere i sigilli e gli ordigni di sicurezza;

f) contrassegnare con numeri romani, in modo durevole e visibile, tutti i locali ed i magazzini;

g) identificare con cifre arabiche tutti gli apparecchi secondo l'ordine progressivo delle operazioni della fabbrica, come pure tutti i vasi e recipienti, indicando all'esterno degli uni e degli altri la loro capacità e potenzialità. Gli apparecchi simili saranno identificati con uno stesso numero e lettere diverse.

Art. 5.

Per le fabbriche ove l'accertamento della tassa si effettui in base alla densità dei sughi defecati, dovranno inoltre osservarsi le prescrizioni seguenti:

1° ciascuna vasca di misurazione dei sughi defecati dovrà avere una capacità tale da permettere una sosta non inferiore a 10 minuti tra una vuotatura ed il successivo riempimento; essere di dimensioni tali che l'altezza del liquido nel riempimento normale non risulti inferiore all'ottava parte del perimetro interno misurato orizzontalmente ed avere sezioni orizzontali uguali ed uniformi;

2° in una delle pareti di ciascuna vasca, in corrispondenza del livello di misura del riempimento normale, dovrà praticarsi uno sfioratore di sufficiente lunghezza da permettere lo stramazzo rapido e completo del sugo esuberante la misura suddetta; dovrà inoltre, in un punto della vasca, il più comodo per il servizio di vigilanza, a metà altezza del riempimento normale, trovarsi un rubinetto per la presa pei saggi;

3° le vasche dovranno collocarsi in luogo ampio, illuminato ed aereato, essere costruite solidamente ed, occorrendo, rinforzate per guisa da non poter subire deformazioni, ed essere fisse ed immobili. In prossimità di esse vasche non dovranno trovarsi tubi, condotti e recipienti che non servano esclusivamente alla immissione o scarico dei sughi defecati;

4° dovranno le dette vasche essere munite di recipienti capaci di ricevere e contenere abbondantemente i sughi stramazzati dagli sfioratori: detti recipienti potranno comunicare con le vasche stesse in guisa che abbiano a ritornarvi, durante i riempimenti successivi, sughi che altrimenti sfuggirebbero alla misura; o potranno anche comunicare con qualche apparecchio di fabbricazione precedente la misurazione dei sughi;

5° le valvole di carico e scarico delle vasche dovranno essere disposte in modo che si possa a colpo d'occhio scorgere se diano luogo a perdite quando sono nella posizione di chiusura;

6° sotto le valvole di scarico, che non potranno avere alcuna comunicazione fra loro, dovranno esistere speciali recipienti o serbatoi oppure canali scoperti, atti a ricevere i sughi misurati per inviarli alle lavorazioni successive, disgiunti dalle valvole stesse e soprattutto dai recipienti di raccolta di cui al n. 4°;

7° i corpi di pompa, i riscaldatori e gli apparecchi tutti che servono al movimento ed alla lavorazione dei sughi prima del loro passaggio alle vasche di misura, dovranno essere assolutamente distinti ed isolati, anche per ciò che riguarda la conduzione dei vapori, gas ed acque di lavaggio. da quelli che servono al movimento e trattazione dei sughi dopo la loro misurazione. Qualora i sughi già defecati, prima di passare alle vasche di misurazione, siano raccolti entro speciali recipienti, questi dovranno essere formati e collocati in modo che sia impedita l'estrazione del liquido altrimenti che per i tubi addattori alle dette vasche;

8° i tubi che, a partire dai diffusori, conducono i sughi da misurarsi dovranno essere collocati allo scoperto, in maniera che si possano verificare per tutta la loro lunghezza e rimangano separati e distinti da ogni altra conduttura. Essi inoltre dovranno essere così indissolubilmente collegati fra loro e con i recipienti con i quali comunicano, da impedire qualsiasi pericolo di deviazione dei sughi;

9° i tubi d'ogni specie dovranno essere colorati all'esterno con tinte durevoli e diverse secondo la destinazione; se, cioè, essi servano al passaggio dei sughi o di altri liquidi, vapori o gas: e si dovrà similmente indicare all'esterno di essi tubi, per mezzo di freccie ripetute a convenienti intervalli, la direzione dei sughi altri liquidi, vapori o gas;

10° di fronte alle vasche si dovranno collocare i mobili e

quanto altro occorre per i rilievi e le scritturazioni da eseguirsi dall'agente della finanza. Tali mobili saranno forniti dal fabbricante a proprie spese, indipendentemente da quanto prescrive l'articolo 4, lettera *b*.

Art. 6.

Per le fabbriche ove l'accertamento della tassa avvenga in base al prodotto effettivo, oltre alle prescrizioni di che all'articolo 4, il fabbricante dovrà adempiere anche alle seguenti:

1° chiudere, mediante solido muro di altezza non minore di tre metri, ogni comunicazione interna tra i locali della fabbrica e gli spazi liberi annessi alla medesima e fra quelli contigui;

2° munire di inferriate e di reticelle metalliche tutte le finestre prospicienti sulle vie, sugli spazi liberi e sugli altri locali estranei alla fabbrica;

3° destinare, per la custodia dello zucchero ottenuto in fabbrica, un apposito magazzino, anche non annesso ai locali di lavorazione, purchè a distanza non maggiore di 40 metri e compreso nel recinto della fabbrica, con unico accesso dall'interno del recinto medesimo e con le finestre munite d'inferriata e di reticella metallica.

Se nella fabbrica o nella raffineria a questa annessa si raffinino zuccheri o comunque si lavorino sostanze zuccherine, compresi i melassi, provenienti da altre fabbriche e soggetti a tassa, dovrà destinarsi altro magazzino, nelle condizioni testè indicate, per la custodia degli zuccheri da raffinarsi o delle sostanze zuccherine da rilavorarsi;

4° provvedere, per uso degli agenti della Finanza, gli opportuni pesi a bilico o stadere debitamente verificati dall'Ufficio metrico.

Le condizioni di cui ai nn. 3 e 4 dovranno essere adempiute anche dai fabbricanti di cui all'articolo 24.

Art. 7.

Al principiare di una nuova annata di esercizio, qualora il fabbricante intenda che sia adottato un sistema di accertamento della tassa diverso da quello applicato nell'annata anteriore, ovvero intenda, a differenza dell'anno precedente, di pagare la tassa a misura dell'estrazione dello zucchero dal magazzino, deve porre la fabbrica nelle condizioni prescritte, secondo i casi, dagli articoli 5 o 6, e rinnovare la denunzia nel termine e nei modi di cui all'articolo 1.

La denunzia deve essere rinnovata ogni qualvolta, anche in corso di annata, il fabbricante voglia impiegare materie prime diverse da quelle precedentemente denunziate, o variare il sistema e processo di lavorazione. In questi casi basta che la denunzia sia fatta 5 giorni prima.

Art. 8.

È vietato nei locali di fabbrica l'esercizio di altre industrie, esclusa quella della raffinazione o rilavorazione degli zuccheri.

Art. 9.

Entro 10 giorni dalla presentazione della denunzia prescritta dall'articolo 1, l'Ufficio tecnico di Finanza procede, in contraddittorio dell'interessato o del suo rappresentante, alla verificazione della fabbrica.

All'uopo, l'Ufficio deve riscontrare l'esattezza delle singole indicazioni della denunzia; verificare la capacità degli apparecchi, vasi e recipienti che interessano per l'accertamento e controllo del prodotto tassabile; rilevarne l'essere e l'uso munendoli, ove lo creda necessario, di apposite piastrine d'identificazione; applicare ordigni di sicurezza e sigilli nei diversi punti degli apparecchi e dei tubi, ed ai loro rubinetti o valvole, allo scopo d'impedire ogni pericolo di frode a danno della Finanza; ed accertare che la fabbrica soddisfaccia a tutte le condizioni specificate negli articoli dal 4 al 6 inclusivi, secondo il modo prescelto dal fabbricante per l'accertamento della tassa. Qualora questo debba avvenire in base al prodotto effettivo, ovvero il pagamento della tassa si eseguisca a misura dell'estrazione dello zucchero dal magazzino, l'Ufficio deve far munire, a spese del fabbricante, la porta del magazzino di deposito dello zucchero di una seconda serratura, la cui chiave rimarrà in possesso della Finanza.

Per le fabbriche, che si limitano alla produzione o rilavorazione di sughi o sostanze zuccherine senza estrarne zucchero, basterà che l'Ufficio constati, mediante verbale, le condizioni dei locali e di lavoro, in relazione alla denunzia presentata.

Art. 10.

Ove la fabbrica non si trovi nelle condizioni richieste, oppure gli apparecchi ed i tubi non si prestino ad una facile applicazione degli ordigni di sicurezza e dei sigilli, il delegato dell'Ufficio tecnico di Finanza, indica, per iscritto, all'interessato gli adattamenti e le nuove opere che deve eseguire. In tal caso, come pure se l'impianto della fabbrica non è compiuto, viene sospesa la verificazione. Spetta all'interessato di dare avviso all'Ufficio della esecuzione degli adattamenti o delle opere ingiunte, ovvero della ultimazione dei lavori d'impianto della fabbrica. Entro 10 giorni successivi all'avviso, l'Ufficio provvederà perchè sia compiuta la verificazione, rimanendo a carico del fabbricante le spese del secondo accesso e di quelli che posteriormente occorressero, qualora l'impianto della fabbrica non fosse stato ultimato all'epoca del primo accesso, ovvero successivamente non fossero state eseguite le prescrizioni dell'Ufficio.

Art. 11.

Dei risultati della verificazione, e degli ordigni di sicurezza e sigilli applicati, si fa constare mediante verbale in doppio originale, da firmarsi dal delegato dell'Ufficio e dall'interessato o dal suo rappresentante.

Uno degli originali è consegnato all'interessato medesimo od al suo rappresentante, i quali hanno l'obbligo di custodirlo, insieme con la denunzia, nella fabbrica e di presentarlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Art. 12.

Sia nel verbale di verificazione, sia durante i periodi d'inattività della fabbrica, l'Ufficio ha diritto di richiedere, con disposizione scritta, quegli ulteriori adattamenti e nuove opere che ritenesse opportuni per l'esercizio di un'efficace vigilanza.

Gli adattamenti, i lavori e le opere ingiunti al fabbricante saranno da lui compiuti a sue spese entro il termine stabilito dal delegato, ed in caso d'inadempimento l'Ufficio tecnico non permette l'esercizio della fabbrica.

L'Ufficio ha inoltre il diritto di applicare in qualsivoglia tempo nelle fabbriche speciali congegni atti ad ovviare al pericolo di sottrarre i sughi defecati alla misurazione nelle vasche, a riscontrare la qualità e la quantità dei sughi medesimi ed anche il numero dei riempimenti delle vasche. Le spese per queste applicazioni sono a carico della Finanza. Dell'applicazione sarà fatto constare mediante apposito verbale da firmarsi dal delegato dell'Ufficio e dal fabbricante, il quale potrà richiederne copia.

Art. 13.

I fabbricanti di zucchero o di sughi zuccherini sono obbligati a conservare inalterate tutte le condizioni accertate nei verbali di verificazione.

Le innovazioni d'ogni specie, che si volessero apportare allo stato di cose risultante dai verbali, devono essere denunziate per iscritto al detto Ufficio, e non possono eseguirsi senza averne riportata autorizzazione pure per iscritto.

L'Ufficio tecnico procede entro breve termine alle necessarie constatazioni e compila processo verbale suppletivo.

TITOLO II.

Dichiarazione di lavoro e cauzione

—

Art. 14.

Almeno 20 giorni prima d'iniziare la lavorazione, il fabbricante deve presentare all'Ufficio tecnico di Finanza dichiarazione in dop-

pio originale, scritta senza cancellature od alterazioni, indicando:

a) il giorno in cui avrà principio il lavoro;

b) la natura della materia prima da impiegarsi;

c) la quantità approssimativa di prodotto che si otterrà in ciascun mese;

d) il sistema prescelto dal fabbricante per l'accertamento, e cioè se intenda che questo abbia luogo sulla quantità e densità dei sughi defecati, oppure sullo zucchero effettivamente prodotto; come anche se intenda valersi della facoltà concessa dal successivo articolo 26;

e) il modo di pagamento della tassa, e cioè se con versamento anticipato, oppure a rate, ovvero a misura dell'estrazione dello zucchero dal magazzino, o se con buoni del Tesoro o mediante cambiali. Ove il fabbricante prescelga di eseguire il pagamento a misura dell'estrazione del prodotto, dovrà anche indicare la quantità massima di zucchero che in qualunque momento potrà trovarsi nel magazzino.

Art. 15.

A corredo della dichiarazione deve esistere la prova che il fabbricante abbia prestata la cauzione ragguagliata dall'ammontare della tassa sulla produzione massima, in confronto alle indicazioni di cui alla lettera *c*) del precedente articolo, per un mese e mezzo di lavoro, e che tale cauzione sia stata accettata dall'Intendente di Finanza.

Ove il fabbricante abbia optato per il pagamento della tassa a misura dell'estrazione dello zucchero dal magazzino, la cauzione sarà limitata ad un decimo della tassa corrispondente alla quantità massima dello zucchero che potrà trovarsi nel magazzino.

Se fu invece prescelto il modo di pagamento della tassa mediante cambiali, dovrà inoltre unirsi la lettera dell'Intendente di Finanza, dalla quale risulti l'accettazione delle firme degli avallanti proposti.

La prova della prestata cauzione non è richiesta qualora il fabbricante dichiari di pagare la tassa anticipatamente.

Art. 16

Agli effetti del 3° comma dell'articolo precedente, il fabbricante dovrà, contemporaneamente alla presentazione all'Ufficio tecnico della dichiarazione di lavoro, proporre all'Intendente di Finanza due firme di avallanti.

Assunte le opportune informazioni sulla solvibilità degli avallanti e sul loro credito commerciale, l'Intendente dichiarerà al fabbricante con lettera ufficiale, senza uopo di motivazione, se accetta le firme proposte. Contro il rifiuto dell'Intendente non è ammesso ricorso nè in via gerarchica, nè in via contenziosa per quanto riguarda l'apprezzamento della solvibilità degli avallanti.

L'Intendente di Finanza è responsabile personalmente delle somme che lo Stato avesse a perdere per l'insolvenza dei firmatari delle cambiali, salvo che provi essere l'insolvenza medesima derivata da cause posteriori alla consegna delle cambiali fatta alla sezione di Tesoreria provinciale alla scadenza della tassa.

Art. 17.

La cauzione è data mediante deposito, alla Cassa dei Depositi e Prestiti, di denaro o di titoli al portatore del Debito pubblico o col mezzo di annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa.

Può essere anche prestata mediante malleveria solidale di due persone solventi accettate dall'Intendente di Finanza sotto la propria responsabilità, ovvero con prima ipoteca, accettata del pari dall'Intendente, sopra beni stabili, compresa la fabbrica ed i meccanismi purchè questi ultimi appartengano al proprietario dell'area e dei locali sopraedificati.

Art. 18.

I titoli tanto al portatore quanto nominativi, sono calcolati in base al listino più recente della Borsa di Roma.

I mallevadori, come pure gli avallanti di cui all'articolo 16, possono essere persone fisiche o giuridiche anche non domiciliate nella giurisdizione della Corte d'appello e la loro solvenza non è necessario che sia misurata in base all'articolo 1905 del Codice civile. I mallevadori possono anche essere le persone accettate dall'Intendente di Finanza come avallanti, qualora il pagamento della tassa sia fatto mediante cambiali.

Il valore degl'immobili da assoggettarsi ad ipoteca è accertato dall'Ufficio tecnico di Finanza mediante stima sommaria. Se l'interessato non accetta i risultati della stima, si fa luogo a revisione, col mezzo di un ingegnere da nominarsi di comune accordo fra esso e l'Intendente di Finanza.

I terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore di stima ed i fabbricati, compresi i meccanismi nelle condizioni di cui all'articolo 17, per la metà. La cauzione deve anche comprendere le presumibili spese per l'eventuale espropriazione.

I fabbricati devono essere assicurati dagl'incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione, e, fino allo scioglimento di questa, il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando all'Intendenza la prova della rinnovazione, con l'avvenuto pagamento dei premî.

Le spese per la stima sommaria, per la revisione, qualora sia richiesta, come pure quelle che occorrono per provare la proprietà, il possesso, la libertà dell'immobile e la rendita in catasto, per la stipulazione dell'atto di consenso all'ipoteca e le successive, comprese quelle di bollo, di registro e di iscrizione, sono a carico dell'interessato.

Sono parimente a carico dell'interessato le spese per la stipulazione dell'atto di malleveria e le successive.

Art. 19.

L'Ufficio tecnico, riconosciuta la regolarità della dichiarazione di lavoro, restituisce uno degli originali rivestito dell'attestazione di regolarità e del bollo d'ufficio al fabbricante, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di presentarlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Art. 20.

Fermo il divieto di cui al penultimo comma dell'articolo 41, per la lavorazione a parte delle sostanze zuccherine che provengono da precedenti lavorazioni eseguite nello stesso od in altro stabilimento, oppure dall'estero, dovrà essere dal fabbricante presentata all'Ufficio tecnico, almeno 5 giorni prima, dichiarazione scritta in doppio originale, indicando il giorno in cui avranno principio le operazioni.

Lo stesso tempo è stabilito per la presentazione della dichiarazione di raffinare o rilavorare in fabbrica zuccheri provenienti da altre fabbriche, a norma dell'articolo 25.

La dichiarazione di lavoro è obbligatoria anche per coloro che si limitano a produrre o rilavorare sughi zuccherini, senza estrarne zucchero, ma essa dovrà contenere soltanto le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 24.

TITOLO III.

Accertamento, liquidazione e pagamento della tassa

Art. 21.

Per l'accertamento della tassa in base alla quantità e densità dei sughi defecati, l'agente della Finanza si atterrà alle norme seguenti:

1° rileverà la quantità di sugo defecato dal numero dei riempimenti delle vasche fino al livello dello sfioratore. A tale effetto, non sarà permessa la vuotatura delle vasche finchè lo stramazzo del sugo dallo sfioratore non sia completamente cessato. Nel caso di riempimenti parziali, che avvengano per forza maggiore ovvero al termine delle lavorazioni, sarà misurato direttamente il liquido, mediante apposita asta graduata mobile, fornita a sue spese dal fabbricante e verificata dalla Finanza;

2° preleverà, dal rubinetto collocato a metà altezza del riempimento normale delle vasche, un saggio del sugo e ne stabilirà la densità facendo uso del densimetro ufficiale, dopo aver ridotto il saggio ad una temperatura abbastanza approssimata a + 15° centigradi, o, in via eccezionale, quando ciò non possa assolutamente effettuarsi, riducendo la lettura del grado di densità alla temperatura normale, mediante i coefficienti di correzione stabiliti dalla annessa tabella *A*. Il densimetro dovrà essere immerso nel liquido ad asta perfettamente asciutta, e la lettura sarà fatta sopra la curvatura del menisco;

3° accerterà la temperatura della massa liquida delle vasche al momento in cui si eseguisce la misurazione; ridurrà quindi il volume del liquido misurato alla temperatura normale, mercè i coefficienti stabiliti dall'annessa tabella *B*;

4° annoterà sul proprio libro portatile la quantità e il grado densimetrico e quello di temperatura dei sughi defecati; come pure la quantità di zucchero di seconda classe, corrispondente a 2000 grammi per ogni ettolitro di sughi defecati e per ogni grado del densimetro ufficiale e stabilita in contraddittorio del fabbricante, qualora questi intervenga.

I densimetri ed i termometri saranno forniti dall'Amministrazione e verranno custoditi dagli impiegati cui è affidata la vigilanza della fabbrica.

Art. 22.

Ciascun impiegato, compiuto il suo turno di servizio, firmerà sul libro portatile i risultati delle letture da lui compiute. Il libro sarà poi chiuso giorno per giorno dal Capo del personale incaricato della vigilanza nella fabbrica, il quale riassumerà i risultati anzidetti, stabilendo il carico della quantità di zucchero di seconda classe, in contraddittorio del fabbricante o di chi lo rappresenta. Tanto il Capo del personale suindicato quanto il fabbricante, o chi lo rappresenta, vi apporranno quindi la propria firma. In caso di rifiuto del fabbricante ad apporre la firma, l'agente ne fa risultare mediante verbale, da unirsi al registro portatile, e che farà piena fede dei fatti seguiti. Al termine di ciascun giorno sarà trasmessa all'Ufficio tecnico di Finanza una copia integrale del libro portatile, rivestita dell'attestazione di conformità a firma del Capo del personale, e corredata del verbale di cui sopra, qualora sia occorso.

Art. 23.

Per l'accertamento della tassa in base al prodotto effettivo, saranno osservare le prescrizioni seguenti:

1° nessuna quantità di materia zuccherina, ferme pei melassi le disposizioni di cui al n. 3°, potrà esportarsi dalla fabbrica salvo che per essere spedita direttamente, con accompagnamento di bolletta a cauzione, ad altra fabbrica in cui l'accertamento ha luogo del pari in base al prodotto effettivo. Le materie così spedite saranno prese in carico dalla fabbrica di destinazione, all'effetto di assoggettare a tassa lo zucchero che ne sarà ricavato Sulle differenze di qualità o quantità riscontrate all'arrivo, sarà dal mittente pagata la tassa, salvo gli effetti contravvenzionali, il tutto in conformità all'articolo 37;

2° tutto lo zucchero ottenuto, dev'essere introdotto, seguendo la via più breve, nel magazzino di cui agli articoli 6 e 9. Tale magazzino sarà sottoposto alle condizioni ed alle norme prescritte dal Regolamento doganale per i depositi di privata proprietà, escluso solo l'obbligo della cauzione.

Lo zucchero sarà inscritto nel carico del magazzino per quantità e qualità appena compiuta la turbinazione o qualunque altra equivalente operazione finale di produzione.

L'estrazione avrà luogo a richiesta del fabbricante.

La classificazione dello zucchero si fa con le norme stabilite dalla tariffa doganale; la quantità si determina a peso netto, ed a tale scopo il fabbricante dovrà presentare agli agenti della Finanza, per la pesatura ed identificazione, i recipienti ed involucri dei quali intende far uso.

Ciascuna iscrizione nel registro di deposito sarà firmata dal fabbricante e dal rappresentante della Finanza.

Le quantità di zucchero introdotte e quelle estratte saranno ripetute in lettere ed in cifre.

La tenuta del registro spetta agli agenti addetti alla vigilanza, e, quando la fabbrica sia inattiva, l'Ufficio tecnico potrà anche delegare un contabile gabellario od un agente della Guardia di Finanza;

3° ultimata la lavorazione, si fa dall'Ufficio tecnico l'inventario dello zucchero e delle sostanze zuccherine compresi i melassi. All'uopo il fabbricante deve dichiarare per iscritto la ricchezza in saccarosio di ciascuna partita delle sostanze zuccherine e dei melassi.

L'Ufficio tecnico eserciterà continua vigilanza sulle sostanze zuccherine esistenti in fabbrica e, prima dell'inizio della loro lavorazione, dovrà far procedere, con le norme sotto indicate, ad analisi delle sostanze medesime.

Saranno considerati melassi quei residui liquidi della fabbricazione dello zucchero, il quoziente dei quali, cioè la percentuale di saccarosio contenuto nella sostanza secca, sia inferiore a 63.

Essi non potranno introdursi in altra fabbrica di zucchero se questa non sia soggetta definitivamente all'accertamento in base al prodotto effettivo e se il trasporto non avvenga con bolletta a cauzione. In tal caso l'estrazione potrà farsi in qualsiasi tempo tanto prima quanto dopo la redazione dell'invetario. L'estrazione invece ad altro scopo, escluso però sempre quello dell'introduzione in una fabbrica tassata in base alla densità dei sughi, potrà eseguirsi senza vincolo di bolletta a cauzione, ma solo dopo risoluta ogni controversia sulla loro qualificazione. Dell'estrazione delle sostanze zuccherine, compresi i melassi, nel caso in cui questa avvenga dopo la formazione dell'inventario, dovrà farsi constare a cura degli agenti della Finanza, mediante discarico in confronto dell'inventario medesimo.

L'Ufficio tecnico preleva per le singole partite da estrarsi due campioni e li suggella con i bolli della Finanza e dell'interessato.

Uno dei campioni viene sottoposto ad analisi o presso l'Ufficio tecnico o presso un Laboratorio chimico governativo per riscontrarne la ricchezza in saccarosio. Se dall'interessato o dalla Finanza viene impugnato il risultato della verificazione, si spedisce il secondo campione al Ministero che provvede ad una nuova analisi, il cui risultato deve ritenersi definitivo.

Del giorno e dell'ora in cui avrà luogo ciascuna analisi viene dato avviso all'interessato, il quale può intervenire o farsi rappresentare;

4° per l'accertamento dello zucchero estratto dalle sostanze zuccherine (compresi i melassi qualunque sia la loro ricchezza in saccarosio e densità), che provengono da precedenti lavorazioni eseguite nella stessa o in altra fabbrica o dall'estero, e per l'introduzione di esso zucchero nel magazzino, saranno osservate le disposizioni di cui ai numeri precedenti.

Art. 24.

Per le fabbriche, ove l'accertamento ha luogo in base alla densità dei sughi, ma che pagano la tassa a misura dell'estrazione del prodotto dal magazzino, dovranno osservarsi, oltre alle prescrizioni dell'articolo 21, anche quelle del n. 2 dell'articolo 23, fermo restando il debito di tassa accertato con le norme di cui al primo comma dell'articolo 2 del testo unico 27 agosto 1883, n. 1583 (serie 3ª), modificato dalla legge 1° marzo 1900, n. 72.

Per queste fabbriche, ultimata la lavorazione, sarà proceduto all'inventario dello zucchero esistente nel magazzino.

Art. 25.

Qualunque sia il metodo di accertamento della tassa in vigore per i prodotti ottenuti direttamente in fabbrica, la raffinazione o la rilavorazione di zuccheri provenienti da altre fabbriche e soggetti a tassa dovrà essere eseguita con separata

dichiarazione di lavoro ed in periodi diversi dalla lavorazione dei prodotti della fabbrica, ed il fabbricante dovrà pagare la tassa a misura dell'estrazione dall'apposito magazzino, di cui agli articoli 6 e 37, dello zucchero da raffinarsi o da rilavorarsi in ragione della quantità e della classe dello zucchero stesso, e fermo in ogni caso il debito risultante dal registro del magazzino speciale.

La raffinazione e la rilavorazione di zuccheri, per i quali sia stata pagata la tassa, dovrà pure compiersi con apposita dichiarazione ed in periodi diversi dalla lavorazione di prodotti proprî della fabbrica; potrà però avvenire contemporaneamente a quella dei consimili prodotti provenienti da altra fabbrica, sui quali sia stata, come sopra, pagata la tassa a misura dell'estrazione dall'apposito magazzino.

Art. 26.

Durante i primi trenta giorni di attivazione della fabbrica, si procederà, a richiesta del fabbricante contenuta nella dichiarazione a norma dell'articolo 14, lettera *d)*, all'accertamento della tassa tanto in base alla quantità e densità dei sughi defecati, quanto in base al prodotto effettivo. Dovrà però la fabbrica soddisfare contemporaneamente a tutte le condizioni richieste dagli articoli 4 al 6 inclusivi, a meno che il fabbricante non si obblighi a pagare del proprio le indennità di viaggio, di soggiorno e simili dovute agli agenti che, a giudizio esclusivo dell'Ufficio tecnico, occorreranno in più per la vigilanza fino al giorno in cui andrà in vigore il metodo di accertamento definitivamente scelto dal fabbricante. Questi tuttavia dovrà, anche in tale ipotesi, destinare apposito magazzino nelle condizioni di cui agli articoli 6 e 9 per la custodia del prodotto. In ogni caso il fabbricante, prima che scada il detto termine di trenta giorni, dichiarerà per iscritto all'Ufficio tecnico quale dei due metodi preferisca per l'accertamento della tassa durante l'intiera annata; e, qualora a ciò non adempia, l'Amministrazione applicherà senz'altro il metodo generale di accertamento in base alla densità dei sughi, stabilito dal primo comma dell'articolo 2 del testo unico 27 agosto 1883, n. 1583 (serie 3ª), con la modificazione portata dalla legge 1° marzo 1900, n. 72.

Il sistema richiesto dal fabbricante, od applicato d'ufficio dalla Finanza, dovrà valere sia per le lavorazioni eseguite durante il periodo per il quale la fabbrica fu soggetta al doppio accertamento, sia per quelle che saranno compiute fino al termine della campagna zuccherina, e non sarà più in facoltà del fabbricante per tutta la durata della campagna medesima di richiedere l'applicazione di un sistema diverso.

Art. 27.

Fatta eccezione delle fabbriche, per le quali si verifichino ad un tempo le due condizioni dell'accertamento in base al prodotto effettivo e del pagamento della tassa a misura dell'estrazione dal magazzino, per tutte le altre, il Capo del personale incaricato della vigilanza procederà alla fine di ogni mese solare, oppure al termine della lavorazione delle materie prime, se questa è stata compiuta innanzi che finisca il mese, al riepilogo delle quantità di zucchero poste, durante il mese, a carico del fabbricante nel registro portatile ovvero nel registro di deposito.

Procederà inoltre per le fabbriche di cui all'articolo 24 alla formazione di un estratto del registro di deposito, per mettere in evidenza la quantità di zucchero introdotta, quella estratta, e la quantità che deve esistere nel magazzino.

Per lo zucchero estratto dalle sostanze zuccherine compresi i melassi, e soltanto per le fabbriche ove l'accertamento ha luogo in base al prodotto effettivo ed il pagamento della tassa non si eseguisce a misura dell'estrazione dello zucchero dal magazzino, il riepilogo sarà fatto similmente alla fine di ogni mese, od al termine della lavorazione se questa si compie prima dell'ultimo giorno del mese.

Art. 28.

Il riepilogo sarà spedito all'Ufficio tecnico di Finanza il 1° di ciascun mese, oppure il giorno successivo alla cessazione delle lavorazioni, e, nel caso previsto dall'articolo precedente, vi si unirà a corredo l'estratto del registro di deposito.

L'Ufficio tecnico confronterà le risultanze del riepilogo e dell'estratto annesso con quelle delle copie del libro portatile e, riconosciutane la regolarità, compilerà in doppio originale il foglio di liquidazione della tassa dovuta dal fabbricante.

Il foglio di liquidazione è fatto notificare al fabbricante dall'Ufficio tecnico di Finanza entro due giorni dal ricevimento del detto riepilogo.

La notificazione sarà eseguita col mezzo di un delegato della Finanza, il quale attesterà su entrambi gli originali dell'avvenuta notificazione e della data in cui questa ha luogo. Uno degli originali sarà consegnato al fabbricante, e l'altro, munito della firma di quest'ultimo, sarà dal delegato restituito all'Ufficio tecnico. Se il fabbricante non può o non vuole sottoscrivere l'atto di notificazione, il delegato della Finanza indica tale circostanza nell'atto stesso prima di apporvi la data e la firma. In caso di assenza del fabbricante, il delegato consegnerà l'atto di notificazione al suo legale rappresentante, ed in difetto ad un membro della famiglia o ad un dipendente di esso fabbricante, ed in mancanza anche di questi, al sindaco od a chi ne fa le veci.

Art. 29.

Il foglio di liquidazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1° l'ammontare della tassa liquidata nel mese;

2° le somme dovute per qualsiasi motivo e non comprese nelle liquidazioni dei mesi precedenti;

3° le somme da detrarsi per qualsiasi titolo;

4° la tassa al netto dovuta dal fabbricante.

Rispetto alle fabbriche contemplate nell'articolo 24, il debito netto è costituito, per il primo mese d'esercizio della fabbrica, dalla tassa liquidata nel mese, detratte le somme pagate nel mese stesso per le estrazioni di zucchero dal magazzino, e detratte ancora le somme di cui al n. 3°. Per i mesi successivi è costituito dalla tassa liquidata nel mese, accresciuta di quella che risultava a debito del fabbricante nel foglio di liquidazione del mese precedente, detratte le somme pagate nel mese per estrazioni di zucchero dal magazzino e con le variazioni, inoltre, di cui ai nn. 2° e 3°. Nel foglio di liquidazione relativo a questi fabbricanti sarà omessa l'indicazione di cui al seguente n. 5°.

Nel caso previsto dall'articolo 26, e qualora il periodo di doppio accertamento comprenda giorni di mesi differenti, la liquidazione relativa al primo dei due mesi sarà fatta in base alla quantità e densità dei sughi, salvo l'eventuale conguaglio nella liquidazione per il mese successivo;

5° la scadenza del pagamento, osservate le norme seguenti:

a) per i fabbricanti obbligatisi al pagamento anticipato e rimasti in debito, come pure per quelli che prescelsero il sistema di pagamento mediante Buoni del Tesoro o mediante cambiali, la scadenza dell'intiera somma dovuta si verificherà il giorno stesso in cui ha luogo la notificazione della liquidazione;

b) per i fabbricanti, che si obbligarono di pagare a rate, la scadenza di queste sarà fissata l'una al 5 e l'altra al 15 del mese in cui avviene la notificazione.

Nel foglio di liquidazione dovranno inoltre contenersi le avvertenze:

a) che, decorso il termine di 8 giorni dalla scadenza, il fabbricante, il quale non paghi la tassa o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito;

b) che, decorso il termine di altri 5 giorni senza che la tassa sia stata pagata, sarà proceduto alla sospensione dell'esercizio della fabbrica ed il credito sarà ricuperato sulla cauzione e, qualora questa non si fosse dovuta prestare o si dubiti che risulti insufficiente, anche sugli altri beni del debitore.

Nel caso di fabbricanti obbligatisi a pagare la tassa mediante

cambiali, il foglio di liquidazione conterrà inoltre l'avvertenza che, pel fatto dell'emissione delle cambiali medesime, non resta novata l'obbligazione e non vengono meno i privilegî dello Stato per la tassa; come pure che la consegna di esse alla Delegazione del Tesoro, a norma dell'art. 33, tien luogo soltanto di pagamento provvisorio, non rimanendo il fabbricante liberato dal suo debito se non a misura della riscossione del corrispondente importo.

Art. 30.

Tutti i fabbricanti di zucchero, compresi quelli che prescelsero il sistema del pagamento della tassa a misura dell'estrazione del prodotto dal magazzino, dovranno eseguire tale pagamento direttamente nella Sezione di Tesoreria provinciale.

Art. 31.

Per tutti i fabbricanti, eccetto quelli pei quali ha luogo l'accertamento sul prodotto effettivo ed il pagamento della tassa a misura dell'estrazione dal magazzino, l'Ufficio tecnico trasmetterà all'Intendenza di Finanza, entro il giorno successivo a quello nel quale ha ricevuto di ritorno un originale del foglio di liquidazione della tassa, due copie integrali del foglio medesimo.

L'Intendenza trattiene una copia nei propri atti per la tenuta della contabilità, e spedisce l'altra nel giorno stesso del ricevimento alla Delegazione del Tesoro, agli effetti della riscossione; avvertendo la Delegazione medesima se sia ammesso il pagamento mediante Buoni del Tesoro o mediante cambiali; in quest'ultimo caso le indicherà le firme degli avallanti accettati.

Art. 32.

Le cambiali ed i Buoni del Tesoro devono essere all'ordine dell'Intendente di Finanza, e non avere scadenza ulteriore a 6 mesi. Le cambiali dovranno inoltre recare la causale del debito, l'indicazione cioè che il pagamento è dovuto per tassa di fabbricazione sugli zuccheri. Ove non soddisfacciano a tali condizioni, od altrimenti non sieno regolari, e non portino le firme del fabbricante e degli avallanti accettati dall' Intendente, si considerano non presentate, e si procede a norma dell'articolo seguente.

Le cambiali ed i Buoni del Tesoro saranno, entro le 24 ore, trasmessi dalla Delegazione all'Intendente di Finanza. Questi, esaminati i detti titoli e riconosciutili regolari, ne prende nota nelle sue scritture e rilascia apposita dichiarazione provvisoria al fabbricante. Dovrà quindi entro i tre giorni successivi trasmetterli in piego assicurato, insieme con le marche da bollo, di cui al 1° comma dell'articolo 33, al Ministero del Tesoro rivestiti di girata a favore del Contabile del portafoglio, il quale provvede per la loro riscossione alla scadenza. Non è ammessa la girata delle cambiali da parte del Contabile del portafoglio tranne se fatta per *incasso o per procura*.

Ottenutone il pagamento e fino a concorrenza della somma effettivamente riscossa, sarà dalla Tesoreria centrale emesso corrispondente vaglia, commutabile in quietanza di entrata a favore del fabbricante.

Dell'emissione della quietanza sarà a cura dell' Intendenza ed entro i dieci giorni dal ricevimento dato avviso alla parte, la quale dovrà ritirare la quitanza, unica prova del pagamento, mediante consegna della dichiarazione provvisoria sopracitata.

Art. 33.

Se, entro il termine stabilito per il pagamento, il fabbricante non paga, secondo i casi, la tassa definitivamente mediante denaro o Buoni del Tesoro, o provvisoriamente mediante cambiali, ovvero la paga solo in parte, la Delegazione del Tesoro applica la multa sulla somma non pagata. I Buoni del Tesoro non sono accettati dalla Delegazione se il fabbricante non unisce per ciascun di essi una marca da bollo da centesimi 10 da servire per la quietanza.

Decorsi 5 giorni dal termine suddetto, la Delegazione del Tesoro partecipa all'Intendenza di Finanza l'ammontare della somma di cui il fabbricante è rimasto in debito distintamente per tassa e multa.

L'Intendenza emette subito il decreto di sospensione dall'esercizio della fabbrica e lo spedisce all'Ufficio tecnico, perchè provveda immediatamente al suggellamento degli apparecchi.

Il credito della tassa e della multa e delle spese successive è ricuperato sulla cauzione del fabbricante, e, dove questa non si fosse dovuta prestare o si dubiti che possa risultare insufficiente, si procede anche su tutti i beni di pertinenza del debitore, con le norme, con i mezzi e con i diritti stabiliti dal testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 23 giugno 1897, n. 236, sostituendosi all'esattore un Contabile finanziario all'uopo delegato dall'Intendenza.

La tassa e la multa a carico del fabbricante dovranno anche in questo caso essere versate direttamente nella Sezione di Tesoreria.

Art. 34.

La fabbrica sospesa dall'esercizio non può essere riattivata se non dopo che l'Intendenza di Finanza abbia emesso il decreto di revoca della sospensione.

Il decreto di revoca non può essere rilasciato se il fabbricante non giustifica di aver pagata la tassa e la multa del quattro per cento oltre le spese, ed, ove occorra, di aver reintegrata la cauzione.

Il decreto è dall'Intendenza comunicato in copia all'Ufficio tecnico di Finanza.

Art. 35.

Per le fabbriche, nelle quali l'accertamento della tassa ha luogo sul prodotto effettivo ed il pagamento a misura dell'estrazione dal magazzino, il debito di tassa sarà costituito dal carico risultante dal registo di deposito.

Tanto per le fabbriche stesse, quanto per quelle contemplate dall'art. 24, nessuna partita di zucchero potrà essere esportata dal magazzino, se non sia comprovato il pagamento della tassa corrispondente, mediante quietanza della Sezione di Tesoreria provinciale, oppure non sia stata emessa bolletta di cauzione.

Art. 36.

Qualora si riscontrino deficienze nel magazzino annesso alle fabbriche tassate in base al prodotto effettivo o che pagano a misura dell'estrazione, dovrà procedersi alla riscossione della relativa tassa a norma della legge 26 agosto 1868, n. 4548, e del Regolamento 15 novembre stesso anno, n. 4708. Tali deficienze saranno determinate in base alla differenza in meno tra la quantità reale di zucchero esistente nel magazzino e quella che emerge dal registro di deposito.

In egual modo si procederà alla riscossione della tassa per le deficienze riscontrate nel magazzino annesso alle fabbriche di cui all'articolo 24: tali deficienze saranno ragguagliate alla differenza in meno tra la quantità di zucchero giacente in magazzino e quella che corrisponde al debito di tassa risultante da foglio di liquidazione provvisoria in base alla quantità e densità dei sughi, il foglio di liquidazione provvisoria dovrà compilarsi con le norme di cui all'articolo 29 e comprendere il periodo decorso dal principio del mese sino al momento in cui si compie la verifica del registro ovvero l'inventario reale dello zucchero esistente nel magazzino.

Per tutte le fabbriche contemplate dal presente articolo, in caso di deficienza, non sarà più permessa alcuna estrazione di zucchero dal magazzino, neppure con bolletta a cauzione, finchè non sia saldato il debito di tassa relativo alla deficienza stessa.

L'eccedenza di zucchero nel magazzino annesso alle fabbriche di cui all'articolo 24, accertata in occasione delle verifiche o degli inventari suddetti, potrà essere estratta dal fabbricante come libera di tassa.

TITOLO IV.

Trasporto di zuccheri soggetti a tassa e liberi di tassa

—

Art. 37.

Gli zuccheri soggetti a tassa possono, sotto vincolo di bolletta a cauzione, osservate le prescrizioni della legge doganale rela-

tive al trasporto di merci estere da una dogana all'altra, far passaggio dalla fabbrica o dal magazzino alle dogane per ulteriore destinazione, ai depositi doganali od a speciali magazzini delle raffinerie, sieno o no annesse alla fabbrica. I sughi e le sostanze zuccherine, compresi i melassi, ottenuti nelle fabbriche tassate sul prodotto effettivo, ovvero ottenuti da coloro che dichiararono di non volerne estrarre zucchero, potranno similmente, sotto vincolo di bolletta a cauzione, far passaggio ad altra fabbrica tassata definitivamente sul prodotto effettivo ovvero a stabilimenti che l'impieghino in industrie diverse da quella saccarifera; per questi però sotto condizione che l'impiego medesimo non possa essere surrogato da quello dello zucchero o dei suoi composti o derivati. Rispetto tuttavia ai melassi, la bolletta a cauzione sarà necessaria solo per le partite provenienti dall'estero con destinazione ad una fabbrica soggetta all'accertamento in base al prodotto effettivo, come pure nell'ipotesi prevista dal n. 3° dell'articolo 23, fermo in tutti i casi il divieto di cui al penultimo comma dell'articolo 41. La cauzione verrà ragguagliata in base alla intiera quantità di saccarosio contenuta nei sughi o sostanze anzidette, e lo scarico sarà concesso in base alla quantità di saccarosio contenuto nei sughi o nelle sostanze pervenuti alla fabbrica tassata ovvero impiegati definitivamente nell'industria, salvo il pagamento della tassa a carico del mittente sulle differenze riscontrate, a norma dell'ultimo comma del presente articolo e salvo inoltre l'accertamento della contravvenzione. Se la cauzione è data mediante numerario o titoli garantiti dallo Stato, dovrà farsene deposito nella Sezione di Tesoreria provinciale. Se invece è prestata con malleveria personale, l'accettazione di questa spetta al capo dell'Ufficio incaricato di emettere la bolletta a cauzione.

Gli zuccheri introdotti nelle dogane e nei depositi doganali sono considerati esteri a tutti gli effetti.

I magazzini speciali delle raffinerie sono sottoposti alle condizioni stabilite dalla legge doganale per i depositi di proprietà privata, ed in essi non possono introdursi che gli zuccheri provenienti dalle fabbriche nazionali e vincolati alla tassa. Questa dev'esse pagata dalla raffineria direttamente nella Sezione di Tesoreria a misura dell'estrazione dello zucchero dal magazzino speciale.

La vigilanza sui detti magazzini speciali, la tenuta del registro di carico e scarico, e la formazione degl'inventari spettano all'Ufficio tecnico di Finanza, il quale potrà anche delegare un Contabile gabellario od un agente della Guardia di Finanza.

Le quantità di zucchero estratte dalle fabbriche o dai magazzini annessi e trasportate con bolletta di cauzione, oppure la tassa inerente ad essi zuccheri, sono scaricate per intiero dal conto del fabbricante.

Invece l'iscrizione del carico nel registro di magazzino della raffineria ha luogo soltanto per la quantità di zucchero riscontrata all'arrivo, salvo però l'obbligo del fabbricante di pagare subito nella Sezione di Tesoreria provinciale la tassa sulle differenze in confronto della bolletta a cauzione, e salvo l'accertamento della contravvenzione a norma dell'articolo 46, lettera *a*.

Art. 38.

Per il trasporto nelle zone di vigilanza degli zuccheri liberi di tassa, intendendosi per tali anche quelli per i quali il pagamento dovrà effettuarsi a rate oppure con Buoni del Tesoro o mediante cambiali, le bollette di legittimazione saranno rilasciate dagli agenti addetti alla vigilanza nella fabbrica, e, quando questa abbia ultimate le lavorazioni, dall'Ufficio tecnico o da altro Ufficio delegato dall'Intendenza di Finanza, restando in tale ipotesi a carico del fabbricante le spese per indennità di viaggio, soggiorno e simili spettanti agli agenti che si dovessero recare sul posto.

La bolletta di legittimazione trarrà origine dai libri portatili oppure dai registri di deposito.

Per l'apposizione dei contrassegni ai colli oppure ai mezzi di trasporto e per il pagamento del prezzo di essi contrassegni, che sarà eseguito nella Cassa dell'Ufficio delegato dall' Intendenza, dovranno osservarsi le disposizioni vigenti in materia doganale.

TITOLO V.

Vigilanza, obblighi del fabbricante, diritti dell'Amministrazione.

Art. 39.

Sono soggette a vigilanza tanto le fabbriche di zucchero, quanto quelle che producono sughi o sostanze zuccherine non a scopo di estrarne zucchero, come pure gli stabilimenti ove s'impiegano i sughi e le sostanze zuccherine direttamente nelle industrie.

Il servizio di vigilanza e di riscontro è affidato agli Uffici tecnici di Finanza, che lo esercitano per mezzo degli ingegneri e del personale dipendente, come pure degli impiegati e degli agenti della Guardia di Finanza posti a loro disposizione, i quali per l'esecuzione del servizio stesso dipendono e ricevono istruzioni dai detti Uffici.

Il Ministero delle Finanze può inoltre delegare qualche proprio impiegato ad eseguire speciali verifiche od ispezioni nelle fabbriche di zucchero.

Art. 40.

Gli agenti hanno il diritto di prelevare campioni delle materie prime, di quelle in corso di lavorazione, delle sostanze zuccherine, compresi i melassi, e dei prodotti, senza che il proprietario possa richiedere alcun compenso. Del prelevamento devono però redigere verbale in doppio originale, da firmarsi anche dall'interessato, al quale ne è consegnato un esemplare.

Dovranno inoltre apporre i suggelli agli apparecchi, allo scopo d'impedire che si eseguiscano lavorazioni:

1° appena compiuta la verificazione di cui all'articolo 9;

2° quando risulti che la cauzione prestata per l'esercizio della fabbrica o per il deposito dello zucchero nel magazzino ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, ovvero la tassa pagata anticipatamente, siano insufficienti a coprire il debito che si formerebbe in conseguenza delle ulteriori lavorazioni;

3° non appena ultimata la lavorazione dichiarata, ancorchè rimangano da lavorare i bassi prodotti, ovvero i melassi, come pure appena compiuta la lavorazione dichiarata dei bassi prodotti o dei melassi.

Di ogni apposizione o rimozione di suggelli si fa constare mediante verbale.

Art. 41.

Il fabbricante, indipendentemente dall'osservanza delle altre prescrizioni di legge e di Regolamento, ha l'obbligo:

a) di fornire agli agenti di Finanza le informazioni che fossero da loro richieste circa l'esercizio dell'industria;

b) di esibire agli agenti stessi, ad ogni richiesta, i documenti e i registri in cui è tenuto in evidenza il movimento della fabbrica;

c) di lasciare aperto e libero l'accesso nella fabbrica agli agenti della Finanza, così di giorno come di notte, durante tutto il tempo delle lavorazioni;

d) di dare, in caso di alterazioni o guasti in qualsiasi parte degli apparecchi, ovvero nei sigilli, congegni ed ordigni applicati o verificati dall'Amministrazione, immediata denunzia, indicando la causa dell'alterazione o del guasto, al Capo del personale addetto alla vigilanza, se la fabbrica è in lavorazione; ovvero all'Ufficio tecnico, se è inattiva.

La denuncia al Capo del personale od all'Ufficio tecnico dovrà farsi in iscritto in doppio originale.

L'Ufficio restituirà all'interessato un esemplare della denuncia, coll'indicazione del giorno e dell'ora in cui fu presentata. Tanto poi esso Ufficio, quanto il Capo del personale suddetto, dovranno in ogni caso provvedere per la necessaria vigilanza, per la ri-

mozione e riapposizione, ove occorra, dei contrassegni, congegni ed ordigni e compilare processo verbale di tali operazioni.

Uguale procedimento, anche per quanto riguarda la denuncia, dovrà adottarsi qualora vogliansi eseguire pulitare che importino operazioni di smontatura degli apparecchi ovvero rimozione di suggelli;

e) di prestare gratuitamente l'opera sua e del proprio personale per eseguire, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli agenti della Finanza, la pesatura ed il riscontro delle materie prime, di quelle in corso di lavorazione, delle sostanze zuccherine, compresi i melassi, e dei prodotti esistenti nella fabbrica e nei magazzini.

Inoltre il fabbricante, che non abbia optato per l'accertamento della tassa in base al prodotto effettivo, ha l'obbligo di non introdurre in fabbrica sostanze zuccherine, compresi i melassi, provenienti dall'estero o da altre fabbriche.

Per le fabbriche tassate in base al prodotto effettivo e per quelle tassate in base alla densità dei sughi, se paghino la tassa a misura dell'estrazione, è fatto obbligo di asportare lo zucchero dal recinto della fabbrica appena estratto dal magazzino.

Art. 42.

L'Intendente di Finanza, qualora venga a conoscere che l'esercizio della fabbrica sia stato ceduto senza che il nuovo esercente abbia presentata nuova denuncia a suo nome, nelle forme stabilite dall'articolo 1, mediante suo decreto dovrà vietare ulteriori lavorazioni e fare apporre i suggelli agli apparecchi.

In ogni caso la cessione non sarà ritenuta efficace rispetto alla Finanza se il cedente sia rimasto in debito di tassa ed il cessionario non si sia obbligato solidamente al pagamento del debito medesimo. Anche quando la tassa fosse pagata dal predecessore a misura dell'estrazione dello zucchero dal magazzino, dovrà il nuovo esercente assumerne solidalmente il carico.

Art. 43.

Indipendentemente dalle altre prescrizioni della legge e del Regolamento, saranno a carico dei fabbricanti:

a) le spese per le indennità di viaggio, di soggiorno e simili, dovute agli agenti destinati alla vigilanza sulla produzione o rilavorazione dei sughi o sostanze zuccherine, quando tali operazioni non siano eseguite a scopo di estrarre zucchero;

b) le spese per le indennità di viaggio, di soggiorno e simili, agli agenti di vigilanza, nel caso che il fabbricante di zuccheri non intraprenda la lavorazione nel giorno indicato nella dichiarazione di lavoro, salvo che abbia rettificato tale data mediante dichiarazione suppletiva presentata all'Ufficio tecnico almeno cinque giorni prima di quello precedentemente dichiarato, nelle forme stabilite dall'articolo 14.

Il fabbricante non ha diritto ad alcun compenso od indennizzo per qualsivoglia titolo, neppure di eventuali sospensioni di lavoro, o di occupazione temporanea di spazio e simili, che si verifichino in conseguenza di atti spettanti alla Finanza in applicazione del presente Regolamento.

Art. 44.

Nei casi, in cui le spese di qualunque genere sono a carico della parte, occorre che sia fatto anticipatamente il deposito presso l'Ufficio tecnico di Finanza della somma da questo preventivata. In base al conto, che dev'essere tenuto dall'Ufficio tecnico, si procederà in fine di mese, o al termine delle operazioni che diedero luogo alle spese stesse, alla definitiva sistemazione della partita. Le indennità di viaggio, di soggiorno e simili, che stanno a carico del fabbricante, sono quelle che competono agli agenti a norma delle rispettive disposizioni di massima.

Il pagamento di tali indennità a favore dei creditori sarà effettuato nei modi prescritti dal Regolamento di contabilità generale dello Stato; e l'importo corrispondente, prelevato dal deposito fatto dallo stesso fabbricante, sarà versato in Tesoreria, con imputazione al capitolo per le reintegrazioni di fondi al bilancio passivo.

Nell'ipotesi preveduta dall'articolo 43, lettera b, ed in ogni altra in cui non sia assolutamente possibile il deposito preventivo, si farà luogo alla riscossione a norma del penultimo comma dell'articolo 55.

TITOLO VI.

Contravvenzioni

Art. 45.

È punito con multa non minore del doppio della tassa dovuta, nè maggiore del decuplo chiunque, senza uniformarsi al presente Regolamento, intraprenda od eserciti, in qualsiasi modo, la fabbricazione di zucchero ovvero la fabbricazione o rilavorazione di sughi o sostanze zuccherine, compresi i melassi, anche non a scopo di estrarne zucchero.

La multa si ragguaglia:

a) per le fabbriche non dichiarate: alla quantità dei prodotti che si tentò di ottenere clandestinamente, ossia allo zucchero realmente ottenuto ed alla quantità di zucchero contenuta nei sughi, nelle materie trovate in lavorazione ed estraibile dalle materie prime destinate alla fabbricazione dello zucchero, presumendosi di pien diritto per tali quelle esistenti nella fabbrica e nei locali annessi;

b) per le fabbriche dichiarate: alla quantità di prodotto, ed alla resa in zucchero come sopra dei sughi, delle materie in lavorazione e delle materie prime che si tentò di sottrarre al pagamento della tassa dovuta.

Con la stessa multa è punito chi abbia introdotto o tenti introdurre sughi o sostanze zuccherine, compresi i melassi, in una fabbrica non tassata definitivamente sul prodotto effettivo, ovvero trasporti i detti sughi o sostanze, compresi pure i melassi, senza accompagnamento di bolletta a cauzione nei casi in cui questa è prescritta, ovvero in qualsiasi modo tenti sottrarre i prodotti zuccherini alla tassa. Trattandosi di contravvenzione all'articolo 23, n. 1°, come pure di differenza di qualità o quantità di sughi o sostanze zuccherine, compresi i melassi, in confronto dell'inventario di cui al n. 3° dell'articolo medesimo, nonchè di contravvenzione al penultimo comma dell'articolo 41, la multa sarà come sopra calcolata, secondo i casi, sulla intiera quantità di materie zuccherine indebitamente estratte dalla fabbrica, o comunque rinvenute fuori di fabbrica, in qualsiasi quantità, senza accompagnamento di bolletta a cauzione, ovvero mancanti in confronto dell'inventario, o provenienti dall'estero o da altre fabbriche.

Art. 46.

Sono applicabili le pene stabilite dai seguenti articoli della legge doganale in vigore:

a) dall'articolo 82, per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per la mancata presentazione del certificato di scarico;

b) dall'articolo 84, per le differenze riscontrate nei magazzini di cui agli articoli 6, 9 e 37, anche fuori dei casi previsti dall'articolo 36;

c) dall'articolo 86, per il trasporto di piombi, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro come pure per la loro falsificazione.

Art. 47.

Ogni contravvenzione agli altri obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento è punita con una multa da lire cinque a lire centocinquanta.

Art. 48.

Qualora il contravventore non possa pagare le pene pecuniarie, queste saranno commutate in detenzione od in arresto da tre giorni a tre mesi, estensibili a sei mesi per i recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della pena pecuniaria non pagata.

Art. 49.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dall'Amministrazione.

Però la domanda non è ammessa se non è corredata della bolletta comprovante il deposito della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto o in parte punibile con pena corporale.

La decisione amministrativa spetta all'Intendenza di Finanza senza limite di somma, e si estende alla confisca ed alle spese.

Art. 50.

In caso di sospetto di contravvenzioni alle leggi sulla tassa degli zuccheri od al presente Regolamento, gli agenti avranno facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari, con intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria, che potrà essere anche un ufficiale della R. Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 23 della legge 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3ª).

Art. 51.

Nel processo verbale, che sarà compilato dagli agenti scopritori, si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori medesimi, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e la quantità delle merci e la consegna fattane alla persona od all'Ufficio che ne assume la custodia; gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e dai testimoni. Se vi è chi non possa o non voglia sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 52.

Gli apparecchi, i prodotti, le materie prime, quelle in corso di lavorazione e gli altri oggetti sequestrati, sono lasciati presso il contravventore se dichiara di accettarne la custodia; però gli apparecchi non denunciati in precedenza devono essere suggellati, per impedirne l'uso.

Il contravventore che assuma la custodia dei reperti non ha diritto ad alcun compenso. Egli risponde di qualunque sottrazione o manomissione di essi ed è obbligato alla perfetta conservazione dei sigilli.

Ove il contravventore dichiari di non voler custodire gratuitamente i reperti, questi si depositano presso l'Ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione, che è quello al quale spetta uguale incarico per le contravvenzioni alle altre tasse di fabbricazione. Se tale Ufficio non esiste nel Comune dove fu accertata la contravvenzione, i reperti si consegnano al Municipio, al quale però non è dovuto alcun compenso.

Della consegna è fatto constare o nello stesso verbale di contravvenzione o mediante annotazione in calce firmata dal consegnatario.

Art. 53.

Qualora la custodia degli apparecchi, dei prodotti, delle materie e degli altri oggetti sequestrati riuscisse pericolosa o dispendiosa, o fossero da temere guasti o deperimenti di essi reperti, l'Intendenza di Finanza e, nei casi urgenti, il Contabile od il Municipio od anche il contravventore, potrà disporne la vendita, previo assenso e coll'intervento dell'Autorità giudiziaria ed osservate le norme da essa stabilite.

La vendita dello zucchero non può aver luogo per un prezzo inferiore alla tassa di fabbricazione.

Il prezzo ricavato dalla vendita deve essere immediatamente consegnato al funzionario delegato dall'Autorità giudiziaria, il quale ne fa subito versamento nella Cassa dell'Ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione. Qualora non si raggiunga un prezzo uguale almeno all'importo suddetto, il reperto è senza altro distrutto, previo prelevamento di appositi campioni da conservarsi in recipienti debitamente suggellati.

Art. 54.

Prima che sia eseguita la vendita, il contravventore o il proprietario dei reperti può domandare che gli siano restituiti, depositando presso l'Ufficio contabile a titolo di cauzione il prezzo che a giudizio esclusivo dell'Amministrazione sia riconosciuto equo in comune commercio, e che per lo zucchero non dove in alcun caso essere inferiore alla tassa di cui si presume gravato.

La restituzione non è ammessa senza il preventivo consenso dell'Autorità giudiziaria, quando i reperti siano ritenuti necessari per la istruzione del processo.

Art. 55.

Il processo verbale di contravvenzione è dagli agenti scopritori consegnato all'Ufficio tecnico di finanza. Se col fatto contravvenzionale sia stata defraudata la tassa di fabbricazione, l'Ufficio tecnico ne liquida l'ammontare e lo indica nel verbale. Sempre poi deve far risultare su di esso verbale l'importo minimo e massimo della multa.

Trasmette poscia il processo verbale di contravvenzione, con i documenti a corredo qualora ne esistono, all'Ufficio cui spetta la contabilità della contravvenzione.

Il Contabile procede immediatamente alla riscossione della tassa senza attendere l'esito del giudizio penale.

La riscossione è fatta adottando la procedura stabilita dalla legge 26 agosto 1868, n. 4548, e dal relativo Regolamento 15 novembre stesso anno, n. 4708.

Eseguite le opportune registrazioni ed estratte le copie, il Contabile spedisce all'Intendenza di Finanza il verbale di contravvenzione, insieme con i documenti e le cartelle dei processi.

Art. 56.

Quando il giudice ordinario abbia pronunciato sentenza di condanna, o questa sia divenuta irrevocabile, o quando sia stata pronunciata la decisione in sede amministrativa, il Contabile provvede alla vendita degli oggetti di cui sia stata ordinata la confisca, ovvero alla loro distruzione, secondo la distinzione contenuta nell'articolo 53. Nell'un caso e nell'altro, contemplati dal presente articolo, non occorre tuttavia nè l'assenso nè l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Ove il contravventore sia stato assolto o sia stata altrimenti ordinata la restituzione dei reperti, il Contabile provvede affinchè questa si effettui senza indugio; e se i reperti siano stati venduti, propone all'Intendenza di Finanza che sia dato all'interessato il prezzo ricavato dalla vendita. Se invece furono distrutti, se ne paga all'interessato il prezzo indicato dalla Camera di commercio.

Per altro, nel caso di restituzione di reperti soggetti a tassa, si procede alla riscossione di questa, ovvero si trattiene sul prezzo ricavato dalla vendita il relativo ammontare, insieme con quello delle spese giudiziali qualora siano dovute.

Art. 57.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro, che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa della Guardia di Finanza, e l'altro terzo sarà diviso in parti eguali fra il tenente od il sottotenente del circondario ed il ricevitore dell'Ufficio doganale o quell'altro qualsiasi funzionario incaricato della contabilità della contravvenzione.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla Guardia di Finanza, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andrà a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

Se la somma riscossa a titolo di multa supera le diecimila lire, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza andrà a profitto dell'Erario dello Stato.

Art. 58.

L'azione penale per le frodi e le contravvenzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui furono commesse.

Art. 59.

La tassa defraudata è dovuta indipendentemente dall'esito del procedimento penale.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse e transitorie.

Art. 60.

Per le fabbriche esistenti all'attuazione del presente Regolamento, continueranno ad avere efficacia le denuncie presentate a' termini dal precedente Regolamento.

Però trascorso un anno non sarà permesso l'esercizio di esse fabbriche se non siano state poste nelle condizioni volute dal presente Regolamento.

Frattanto, per le fabbriche nelle quali l'accertamento avviene in base alla densità dei sughi defecati, sarà a cura e spese del fabbricante (ove egli non preferisca porre subito le vasche nelle condizioni di cui all'articolo 5), praticata in due pareti opposte di ciascuna vasca una finestrella o fessura (livello) coperta con lastra di cristallo, graduata, con segni incisi sulla medesima, in multipli e sottomultipli di ettolitro, dal limite di 5 ettolitri in più a quello di 5 ettolitri in meno del riempimento normale della vasca.

La graduazione della lastra dovrà essere riportata da entrambi i lati di ciascuna delle due finestrelle o fessure sulla parte esterna della vasca.

La linea che indica il livello del riempimento normale, sarà distinta con colore speciale.

L'accertamento della tassa verrà fatto dall'agente della Finanza rilevando, mediante lettura dei livelli graduati anzidetti, la quantità in ettolitri e frazioni di ettolitro di sughi defecati, osservate nel resto le disposizioni dell'articolo 21.

Art. 61.

Le denunzie, le dichiarazioni di lavoro e qualunque altro atto che il fabbricante ha l'obbligo di esibire a norma del presente Regolamento, dovranno essere consegnati in persona ovvero recapitati mediante lettera raccomandata.

Nel termine di 15 giorni dalle intimazioni, fatte agli interessati dall'Ufficio tecnico in applicazione del presente Regolamento, è ammessa opposizione presso l'Intendente di Finanza.

Contro la decisione dell'Intendente e contro i provvedimenti d'ogni specie da lui adottati, si può ricorrere al Ministero delle Finanze nel termine di giorni 30 dalla notificazione, eccetto il caso previsto dall'articolo 16.

Art. 62.

Per la riscossione ed il versamento della tassa, delle multe e delle spese non spetta ai titolari degli Uffici ed ai funzionari incaricati alcun indennizzo per qualsivoglia titolo.

Art. 63.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti i modelli degli stampati occorrenti per l'esecuzione del presente Regolamento e le istruzioni per l'uso dei medesimi.

Gli stampati sono somministrati gratuitamente dall'Amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministero delle Finanze
WOLLEMBORG.

TABELLA A

per la correzione delle indicazioni del densimetro ufficiale per temperature del saggio superiori a quella normale di + 15° del termometro centesimale.

Temperatura del saggio in gradi centesimali	Quantità da aggiungersi a quella indicata dal saggio	Temperatura del saggio in gradi centesimali	Quantità da aggiungersi a quella indicata dal saggio	Temperatura del saggio in gradi centesimali	Quantità da aggiungersi a quella indicata dal saggio	Temperatura del saggio in gradi centesimali	Quantità da aggiungersi a quella indicata dal saggio
15°	0,000	32°	0,005	49°	0,011	66°	0,020
16°	0,000	33°	0,005	50°	0,012	67°	0,020
17°	0,000	34°	0,005	51°	0,012	68°	0,021
18°	0,000	35°	0,006	52°	0,013	69°	0,021
19°	0,001	36°	0,006	53°	0,013	70°	0,022
20°	0,001	37°	0,006	54°	0,014	71°	0,022
21°	0,002	38°	0,007	55°	0,014	72°	0,023
22°	0,002	39°	0,007	56°	0,015	73°	0,024
23°	0,002	40°	0,008	57°	0,015	74°	0,024
24°	0,002	41°	0,008	58°	0,016	75°	0,025
25°	0,002	42°	0,008	59°	0,016	76°	0,025
26°	0,003	43°	0,009	60°	0,017	77°	0,026
27°	0,003	44°	0,009	61°	0,017	78°	0,027
28°	0,003	45°	0,010	62°	0,018	79°	0,027
29°	0,004	46°	0,010	63°	0,018	80°	0,028
30°	0,004	47°	0,010	64°	0,019		
31°	0,004	48°	0,011	65°	0,019		

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro delle Finanze
WOLLEMBORG.

TABELLA B

dei coefficienti per la correzione del volume dei sughi misurati entro le vasche di raccolta, a temperature superiori a quella normale di + 15° del termometro centesimale.

Temperatura del sugo in gradi centesimali	Coefficiente di correzione del volume misurato	Temperatura del sugo in gradi centesimali	Coefficiente di correzione del volume misurato	Temperatura del sugo in gradi centesimali	Coefficiente di correzione del volume misurato	Temperatura del sugo in gradi centesimali	Coefficiente di correzione del volume misurato
15°	0,999	37°	0,995	59°	0,986	81°	0,975
16°	0,999	38°	0,995	60°	0,985	82°	0,974
17°	0,999	39°	0,994	61°	0,985	83°	0,974
18°	0,999	40°	0,994	62°	0,984	84°	0,973
19°	0,999	41°	0,993	63°	0,984	85°	0,973
20°	0,999	42°	0,993	64°	0,983	86°	0,972
21°	0,999	43°	0,993	65°	0,983	87°	0,971
22°	0,998	44°	0,992	66°	0,982	88°	0,971
23°	0,998	45°	0,992	67°	0,982	89°	0,970
24°	0,998	46°	0,991	68°	0,981	90°	0,969
25°	0,998	47°	0,991	69°	0,981	91°	0,969
26°	0,997	48°	0,991	70°	0,980	92°	0,968
27°	0,997	49°	0,990	71°	0,980	93°	0,968
28°	0,997	50°	0,990	72°	0,979	94°	0,967
29°	0,997	51°	0,989	73°	0,979	95°	0,966
30°	0,996	52°	0,989	74°	0,978	96°	0,966
31°	0,996	53°	0,988	75°	0,978	97°	0,965
32°	0,996	54°	0,988	76°	0,978	98°	0,964
33°	0,996	55°	0,988	77°	0,977	99°	0,964
34°	0,996	56°	0,987	78°	0,977	100°	0,963
35°	0,996	57°	0,987	79°	0,976		
36°	0,995	58°	0,986	80°	0,976		

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro delle Finanze
WOLLEMBORG.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON QUELLO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 7 dell'allegato *J* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Veduto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1900, n. 11408, e quelli precedenti, ai quali esso fa richiamo;

Visto il decreto Reale 19 febbraio 1899, n. 54;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 6 dicembre 1900 predetto, riguardanti l'accettazione a tutto il 30 giugno 1901 dei biglietti di Stato e di banca in pagamento dei dazi doganali d'importazione, e le modalità delle relative scritturazioni e dei versamenti, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1901.

Art. 2.

L'accettazione delle monete divisionarie d'argento di conio italiano in pagamento dei dazi, dei quali al precedente articolo, è regolata dal Reale decreto 19 febbraio 1899, n. 54.

Art. 3.

I Direttori Generali del Tesoro e delle Gabelle sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 6 giugno 1901.

Il Ministro del Tesoro DI BROGLIO.
Il Ministro delle Finanze WOLLEMBORG.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 16 corrente, in Serrungarina, provincia di Pesaro, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 19 giugno 1901.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 940,165 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 200, al nome di Turletti Vittoria di Felice, nubile, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Turletti *Giovanna*-Vittoria di Felice, nubile, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 giugno 1901.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 877,659 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 135, al nome di *Marchesi* Lodovico, Giambattista, Francesco e Paola fu Giulio, minori, sotto la patria potestà della madre Groppallo Marchesa Viola di Giambattista, domiciliati in Genova, fu così intestata per errore, mentrechè doveva invece intestarsi a *Gavotti* Lodovico, Giambattista, Francesco e Paola fu Giulio, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 giugno 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 802,396 d'iscrizione sui Registri della Direzione Generale per L. 55, al nome di Passalacqua *Rosa*, *Enrichetta* ed Alfredo fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della madre Sommovigo Erminia di Francesco, domiciliati in Arcola (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Passalacqua *Maria-Rosina-Teresa*, *Maria-Giulia-Enrichetta* ed Alfredo fu Carlo, minori ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 maggio 1901.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,005,075 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 5, e N. 1,033,299, per L. 5, a favore di *Bruni* Francesco di Antonio, domiciliato in Tortona (Alessandria), vincolate per cauzione di fattorino telegrafico, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni, date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Bruno* Francesco, ecc. vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 maggio 1901.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,204,888 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 500, al nome di Biancotti *Luigià* nubile, Carlo, Cesare, Annetta nubile, Battista ed Eugenio, fratelli e sorelle del vivente Felice, coeredi indivisi della fu Biancotti Savina fu Luigi maritata Garavaglia, domiciliati in Milano, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore congiuntamente di Biancotti Giovanni e Giulio fu Luigi, ecc., fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Biancotti *Luigia* nubile, Carlo, Cesare, Annetta nubile, Battista ed Eugenio, fratelli e sorelle del vivente Felice, Biancotti Maddalena nubile, Giovanni e Costante fu Beniamino, e Renoldi Virginia fu Giovanni, vedova Biancotti, tutti coeredi indivisi della fu Biancotti Savina fu Luigi, nei Garavaglia, e del fu Biancotti Santino fu Beniamino, domiciliati in Milano, con annotazione di usufrutto vitalizio, come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1901.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

Fu dichiarato che lo smarrimento della ricevuta rilasciata da questa Direzione Generale (Ufficio di Ricevimento) col n. 2549 in data 19 febbraio 1900, pos. n. 977202, protocollo n. 33402, pel deposito fatto dal notaio Garroni Giuseppe di n. 25 assegni provvisori 4,50 % per la complessiva rendita di L. 35,82, n. 8 assegni Consolidato 5 % della complessiva rendita di L. 17,65 e più n. 8 polizze Cassa Depositi del capitale complessivo di L. 229.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, i nuovi titoli risultanti dall'operazione di riunione di quelli sopraindicati chiesta dal comm. Augusto Silvestrelli con la sua domanda del 31 gennaio 1900, veranno consegnati a quest'ultimo senza obbligo della esibizione della ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, il 20 giugno 1901.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Con decretro del Ministro del Tesoro, di accordo con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, il sig. Giacomo Zuzzi fu Enrico, R. notaio esercente e residente in Udine, è stato accreditato presso l'Intendenza di Finanza di quella città per le operazioni del Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Roma, addì 19 giugno 1901.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 giugno, in lire 104,58.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

19 giugno 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	102,08 $^7/_8$	100,08 $^7/_8$
	4 $^1/_2$ % *netto*	112,14 $^3/_8$	111,01 $^7/_8$
	4 % *netto*	102,00	100,00
	3 % *lordo*	62,15	60,95

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Mercoledì 19 giugno 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15,45).

COLONNA D'AVELLA, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Congedo.

Si accorda un congedo di 20 giorni al senatore Puccioni, per motivi di salute.

Sunto di petizione.

MARIOTTI, segretario, dà lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902 ».

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902 ». (N. 125).

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri venne iniziata la discussione generale.

RATTAZZI, relatore. Gli sembra prematuro il discutere oggi dei rimedî necessari a rimuovere gli inconvenienti lamentati nella formazione del catasto; questa discussione potrà essere più utilmente fatta in occasione della discussione del progetto presentato dal ministro alla Camera dei deputati.

Non si fermerà a discutere i calcoli esposti dal senatore Parpaglia; afferma però l'esattezza dei dati esposti dalla Commissione di finanze.

Il ministro disse che non si potrà avere completo il catasto che nel 1930, con una spesa di 300 milioni circa, e questa affermazione dimostra sempre più la necessità di spingere i lavori colla maggiore alacrità, per non correre il rischio di fare come la Prussia, la quale, dopo parecchi anni di lavoro, ha dovuto abbandonare l'idea di fare un nuovo catasto.

La Commissione di finanze non insiste sull'ordine del giorno presentato; non si oppone però all'accettazione di quello del senatore Finali.

Osserva peraltro che la relazione che viene presentata annualmente sui lavori catastali ed alla quale ha alluso il senatore Parpaglia, contiene anche i dati richiesti dal senatore Finali.

FERRERO. La questione ieri sollevata è assai complessa; crede suo dovere difendere l'opera della Giunta superiore del catasto e sostiene che essa non ha mai detto che i lavori si potessero compiere in dieci anni. Rileva le difficoltà delle operazioni e dimostra come le influenze politiche abbiano ostacolato sovente l'opera catastale, tanto che in un momento molto importante per essa vennero tolti due milioni, e più tardi un altro milione.

Ecco perchè, dopo 16 anni di lavoro, la sola Lombardia è stata soddisfatta. Non si può dunque muovere alcun rimprovero all'Amministrazione del catasto, che ha sempre fatto del suo meglio per rispondere ai fini della legge del 1886.

Purtroppo in Italia ogni Amministrazione tecnica e scientifica sarà sempre soffocata dalla burocrazia (Benissimo!) e dalle influenze parlamentari. Cita ad esempio le traversie passate, durante le operazioni catastali, per la scelta della carta; dice come alla burocrazia abbiano dovuto sempre sottostare l'Amministrazione del catasto e la Giunta superiore, composta di uomini elettissimi e rispettabilissimi.

Afferma che l'Amministrazione catastale ha scelto i mezzi migliori per effettuare i propri lavori e si duole che contro di essa si sia mossa persino l'accusa di troppa precisione. Quindi ogni obiezione è infondata per ciò che riguarda l'ordinamento scientifico del catasto. Per quanto ha riflesso al carattere amministrativo, crede che nulla vi sia da desiderare.

Per il catasto vi è una sola cosa viziosa: la legge che l'ha ordinato.

Dimostra che il catasto accelerato è stato addirittura esiziale per tutte le operazioni catastali.

Le cause di ritardo non vanno ricercate nè nei metodi nè nelle persone, ma nella politica che ha voluto inframmettersi persino nelle questioni di dettaglio (Bene!).

COLOMBO. Dirà poche parole quasi per fatto personale.

È tenero pei successi del catasto, ma se tolse, allorchè fu ministro, un milione ai lavori stessi, lo fece per rimediare alle tristi condizioni nelle quali si trovava il bilancio dello Stato e per ovviare al disavanzo.

Quanto alle questioni generali, sollevate in questa discussione, ritiene che, adottando il rilevamento parcellare, si avrebbe una grande semplificazione nei lavori, semplificazione che, congiunta al sistema dei cottimi ai geometri, renderà più spedite le operazioni, diminuendo le spese.

I lavori per la formazione del catasto, qualunque cosa possa dirsi in contrario, stanno a buon punto; con provvedimenti, che l'oratore enumera, si avrà il catasto compiuto in minor tempo e tenuto al corrente.

Si augura che il Governo saprà prendere provvedimenti tali che valgano a darci il lavoro finito entro venti anni.

FINALI. Non ha mai biasimato l'Amministrazione catastale; ha sempre elogiato gli uomini benemeriti che hanno presieduto all'opera della catastazione ed ai loro collaboratori, e si è ieri associato alle lodi fatte dal senatore Parpaglia per la nostra Amministrazione catastale.

Non entrerà in discussioni tecniche e particolari, perchè non crede utile il prolungare la discussione.

Risponde al relatore senatore Rattazzi il quale ha detto che in vista della presentazione del progetto di legge, la Commissione abbandonava il suo ordine del giorno.

Ringrazia il senatore Rattazzi e la Commissione di aver accolto la sua aggiunta: però dichiara di non insistervi, purchè il ministro lo assicuri che sarà presentata una relazione completa sulle operazioni catastali fin qui eseguite, con i maggiori dettagli possibili, specialmente in ordine al catasto estimativo.

Non crede che le annuali relazioni dell'Amministrazione del catasto possano rispondere allo scopo che egli si è prefisso con il suo ordine del giorno, perchè incomplete, e di indole troppo particolare.

Attende le dichiarazioni del ministro, prima di ritirare la sua aggiunta all'ordine del giorno della Commissione.

WOLLEMBORG, ministro delle finanze. Ringrazia la Commissione di finanze di avere ritirato il suo ordine del giorno.

I discorsi ieri ed oggi pronunciati in Senato hanno richiamata tutta la sua attenzione e cercherà di secondare i voti espressi dai preopinanti.

Assicura il senatore Colombo che terrà conto delle sue auto-

revoli raccomandazioni circa l' acceleramento dei lavori catastali.

La questione degli estimi, cui accennarono i senatori Finali e Ferrero, è irta di difficoltà; tuttavia assicura i preopinanti che tanto l'Amministrazione catastale, quanto la Commissione censuaria centrale se ne preoccupano grandemente. Forse si potrà ricorrere anche al sistema delle triangolazioni, sistema caldeggiato anche dal compianto senatore Messedaglia.

Accenna ad altri provvedimenti già presi, o che l'Amministrazione intende di prendere, per facilitare i lavori, e dichiara che terrà nel massimo conto le raccomandazioni del senatore Ferrero.

Crede che le relazioni periodiche già compilate dall'Amministrazione possano in certo modo appagare i desiderî del senatore Finali; certo, l'Amministrazione farà di tutto per corrispondere ai desiderî da lui esposti.

Procurerà poi, nei limiti concessi dal bilancio, di migliorare le condizioni del personale tecnico addetto ai lavori catastali.

Conchiude dicendo che farà tesoro della discussione avvenuta ieri ed oggi in Senato sull'importante questione del catasto.

FINALI. Si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del ministro e, conoscendo il valore del personale addetto alla direzione del catasto, è certo che la relazione risponderà al concetto espresso nella sua aggiunta all'ordine del giorno, che dichiara di ritirare.

FERRERO. Ringrazia il ministro delle assicurazioni date circa la sorte del personale del catasto.

PRESIDENTE. Dà atto del ritiro dell'ordine del giorno della Commissione permanente di finanze e dell'aggiunta proposta dal senatore Finali.

Dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione dei capitoli.

Senza discussione si approvano tutti i capitoli del bilancio, e i riassunti per titoli e per categorie.

L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni concernenti le rafferme del Corpo Reale equipaggi » (N. 161).

COLONNA-D'AVELLA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

ACCINNI, relatore. Rileva che l'Ufficio centrale si è preoccupato della sorte dei graduati che al momento attuale potrebbero aver la concessione della terza rafferma, e che sono in numero di 114, e gli parve che sarebbe stato equo di includere nelle disposizioni transitorie una che rispettasse, se non i diritti, almeno i titoli dei migliori tra questi 114 ad ottenere tale concessione; pur nondimeno l'Ufficio ravvisò che un articolo aggiunto alla legge, il quale la farebbe ritornare all'altro ramo del Parlamento, non è assolutamente necessario, se il ministro della marina vorrà prendere in considerazione l'equità di un provvedimento, almeno in favore dei più benemeriti tra questi 114, se non di tutti, che potrebbero conseguire la terza rafferma con premio; perciò glie ne fa speciale raccomandazione.

MORIN, ministro della marina. Esaminerà la questione sollevata dall'Ufficio centrale; ma quanto ai 114 sott'ufficiali, cui l'Ufficio centrale s'interessa, osserva che essi godono già una posizione privilegiata in confronto agli altri, e di più godono della paga di anzianità da parecchi anni.

Nota che i nuovi raffermati, in base al disegno di legge che si discute, non avranno mai più di 25 lire al mese, mentre gli altri ne hanno già 45.

Non nega che si possa, basandosi sulla legge antica, prima che il progetto sia promulgato, dare le rafferme, per quanto ciò non sia conforme al progetto in discussione, ma sarebbe un procedimento non troppo corretto, nè conforme all'equità.

ACCINNI, relatore. Replica facendo la storia della concessione della paga di anzianità e delle rafferme nel Corpo Reale Equipaggi. Dimostra che il provvedimento raccomandato dall'Ufficio centrale è non solo corretto, ma attuabilissimo; del resto l'Ufficio centrale si rimette completamente alle decisioni del ministro.

MORIN, ministro della marina. Ripete che non respinge la raccomandazione propugnata dal relatore; vedrà solo se ed in quanto essa sia applicabile, limitatamente ai mezzi disponibili.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Stato di provisione della spesa del Ministero della Guerra, per l'esercizio finanziario 1901-902 »;

Votanti 76
Favorevoli 61
Contrari 15

(Il Senato approva).

Levasi (ore 18).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 19 giugno 1901

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Vice-Presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 10.

LUCIFERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri che è approvato.

Seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia.

FILÌ ASTOLFONE, presidente della Sotto Giunta, rilevata l'osservazione dell'on. Abignente, il quale vorrebbe stabilita l'incompatibilità tra l'ufficio di magistrato e la rappresentanza politica, sostiene che i pochi magistrati che sono mandati alla Camera hanno sempre dimostrato che l'esercizio del mandato politico non turba le funzioni del loro ufficio giudiziario.

Combatte anche l'accusa dell'on. Di Stefano, che, nel Mezzogiorno almeno, la giustizia si renda per favore; avvertendo che qualche rara eccezione, che non ha nessun carattere geografico, non può colpire tutto un Corpo degno di tutto il rispetto e di tutta la fiducia del Paese.

Non crede che si possa accogliere l'invito dell'on. Rava, d'assegnare senz'altro la quota di avanzi del Fondo per il culto alla Cassa pensioni degli operai, giacchè la liquidazione del patrimonio del Fondo stesso non è ancora iniziata.

AGUGLIA svolge tre ordini del giorno coi quali invita il ministro guardasigilli a provvedere per legge: ad assicurare la stabilità della carriera agli uscieri giudiziari; a dare pratica attuazione alla liberazione condizionale ed a parificare le condizioni dei cancellieri e messi degli uffici di conciliazione.

Confida che il ministro vorrà fare buon viso alle sue raccomandazioni le quali corrispondono a concetti già espressi dallo stesso on. ministro.

FULCI LODOVICO, anche a nome dell'on. Noè, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro di grazia e giustizia a presentare un disegno di legge sul gratuito patrocinio e sui depositi per ricorrere in Cassazione ».

Rileva come la difesa dei poveri sia malamente tutelata nei giudizi civili e penali, non tanto per la deficiente legislazione, quanto per effetto di circolari che distruggono spesso il poco che la legge concede, e fanno dichiarare inammissibili molti ricorsi di imputati poveri così in cassazione che in Corte d'appello (Bene!). Spera che il Guardasigilli provvederà a togliere di mezzo questi gravissimi inconvenienti. A proposito poi del gratuito patrocinio si unisce alle considerazioni svolte dagli onorevoli Nocito e Gallini.

Come siciliano, però, aggiunge la preghiera che il guardasigilli provveda a tutelare col gratuito patrocinio il diritto dei poveri contadini per gli usi civici sui patrimoni demaniali che sono stati illegittimamente usurpati, estendendo la disposizione adottata per le opere pie (Bravo!).

ABIGNENTE parla per fatto personale, dichiarando di non aver detto che la legislazione italiana sia stata insufficiente, ma soltanto che, specie nel secondo periodo, fu di carattere prevalentemente regionale. Dichiara altresì di volere come tutti l' indipendenza della magistratura.

DI STEFANO, per fatto personale, nega di aver mai detto che i magistrati cedano alle inframettenze ed alle raccomandazioni.

SACCHI, relatore (Segni d'attenzione), dice che alle osservazioni che più specialmente si riferiscono alla Giunta del bilancio, ha già in parte risposto l'on. Fill-Astolfone. Ringrazia l'on. Socci di avere lealmente riconosciuto come tutte le riforme siano possibili con le istituzioni lealmente osservate e applicate; e l'on. Rizzo d'avere ammesso come, ad esempio, nessuna disposizione statutaria ostacoli l'istituto del giudice elettivo che l'oratore ha da gran tempo promosso e sostenuto.

Senza discutere a fondo la grave questione, crede che basti a giustificare la proposta di quella riforma l'esperienza che dal suffragio popolare si è avuta nella scelta della rappresentanza politica.

È poi d'avviso che anche la suprema Corte di cassazione abbia bisogno di un diverso sistema di nomina dei suoi membri, perchè la funzione ad essi affidata è schiettamente costituzionale, e non si può per essi adottare il criterio della semplice anzianità.

Circa l'ammissione delle donne all'esercizio dell'avvocatura sostenuta così strenuamente dall'on. Socci, confida che la Camera, che altra volta respinse per pochi voti altro ordine del giorno dell'on. Socci in proposito, vorrà ora accogliere la liberale riforma. Crede però che l'on. Socci dovrebbe modificare il suo ordine del giorno in modo, che ne potesse risultare un'affermazione del pensiero della Camera, più che un diretto invito al ministro di provvedere.

Consente con l'on. Caratti nella necessità di tutelare meglio l'infanzia abbandonata; ma ritiene che solo da un più progredito ordinamento tributario dei corpi locali si possa ottenere un'adeguata tutela dei minorenni.

Riconosce poi l'importanza del problema di assicurare una riparazione alle vittime dei delitti, e si associa in ciò alle idee dell'on. Campagna.

Quanto all'abolizione del sequestro dei giornali, consente con l'on. Mirabelli che non vi sia più alcuna ragione politica e giuridica per mantenere questo istituto, che ha dato luogo a deplorevoli abusi.

Venendo a parlare delle riforme della magistratura, riconosce con l'on. Vischi che l'allargamento della competenza dei pretori potrebbe essere un buon avviamento all'istituto del giudice unico. Crede però che con questa riforma se ne dovrebbero coordinare altre relative all'istruzione, i cui metodi sono pieni di difetti e dànno luogo ad un eccesso di sentenze interlocutorie.

Crede poi necessaria una riforma del diritto probatorio, in modo da distinguerlo a seconda dei gradi di giurisdizione.

Quanto al gratuito patrocinio del quale hanno parlato gli onorevoli Gallini, Nocito e Lodovico Fulci, riconosce che il modo di funzionare dell'istituto ha difetti e lacune per cui occorrerà provvedere.

Ritiene grandemente elevate le condizioni intellettuali della nostra magistratura; e cita il notevole contributo dato da essa alla giurisprudenza, che non è seconda a quella dei paesi più progrediti nelle discipline giuridiche.

Trova specialmente notevoli i giudicati della nostra magistratura nella difficile materia dei demanî comunali, che sono stati riconosciuti come una sopravvivenza degli antichi diritti collettivi.

Circa la giustizia penale osserva che il suo cattivo funzionamento è unicamente riferibile all'immistione di elementi politici, che dovrebbero essere dal legislatore eliminati, con vantaggio della giustizia e dell'autorità della magistratura.

Si associa poi agli oratori che hanno parlato in favore degli impiegati di cancelleria, riconoscendo anch'egli come dolorosa e degna della maggiore compassione la loro condizione, tanto più che è accompagnata dalla più rigida osservanza dei doveri delicati che ad essi incombono (Bene!).

Non meno degne di riguardo sono le condizioni degli uscieri, alla cui sorte si potrà presto provvedere mediante proposte legislative che ora sono sottoposte allo studio di speciali Commissioni.

Ugualmente sarebbe giusto di provvedere alle tristi condizioni dei portieri e l'oratore li raccomanda all'attenzione del ministro, come gli raccomanda di provvedere agli straordinarî da lui dipendenti, dando pieno adempimento alla legge dell'11 luglio 1897.

Si associa alle osservazioni fatte dagli onorevoli Rava, Cabrini e Comandini circa la legislazione del lavoro, ma osserva che non è nel nostro Codice civile che si può trovar disciplinato il contratto di lavoro, che è fenomeno essenzialmente moderno.

All'on. Rava che ha parlato anche del contributo del Fondo per il culto alla Cassa pensioni degli operai, fa osservare che la situazione di quel contributo non è ancora liquida, ma riconosce egli pure che è doveroso quel contributo per parte dello Stato e deve essere al più presto regolarizzato in rapporto ad un'istituzione di tale importanza.

Crede che le nuove tendenze del lavoro, ed i fenomeni e rapporti economici che ne derivano, più che da una legislazione speciale, che è sempre difficile, debbono trovare il loro assetto nella naturale cooperazione delle forze sociali.

Di questo movimento delle classi popolari, che anelano a giusti miglioramenti delle loro condizioni egli si compiace, e confida che ad esse possa arridere la vittoria (Vive approvazioni — Congratulazioni).

PRESIDENTE annunzia che l'on. Massimini ha presentato una proposta di legge.

La seduta termina a mezzogiorno.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente VILLA.

La seduta comincia alle 14.5.

DEL BALZO G., segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, l'on. Civelli, di giorni 10; per motivi di salute, l'on. De Cristoforis, di giorni 10.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

TALAMO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde all'interrogazione del deputato Camagna « sull'interpretazione che viene data agli articoli 73 ed 83 dell'ordinamento giudiziario pel funzionamento dei Circoli straordinarî d'assise ».

Dichiara che al principio d'ogni anno si stabiliscono Circoli straordinarî dove se ne presenta il bisogno e che al prossimo anno si vedrà se sia necessario conservare i Circoli straordinarî di Gerace e Palmi ai quali probabilmeste si riferisce l'interrogante; lasciando poi all'Autorità locale la distribuzione del lavoro tra i varî Circoli.

CAMAGNA prende atto della dichiarazione, osservando che i Circoli straordinarî non rappresentano sempre una economia e che non devono mantenersi a danno dei Circoli ordinarî.

PONZA DI SAM MARTINO, ministro della guerra, risponde al deputato Merci che lo interroga, « per sapere se intenda migliorare le condizioni degli operai dei magazzini militari e dell'Istituto geografico militare e in special modo se intenda di concedere loro l'intera paga nei casi di malattia non superiore ai tre mesi e di accordare loro una licenza annua di quindici giorni senza ritenuta della paga stessa ».

Facendosi una revisione della tabella, crede che gli operai cui si riferisce l'interrogazione potranno ottenere qualche miglioramento specie nelle paghe minori. Quanto ai casi di malattia, espone le concessioni che si fanno ordinariamente, ravvisandole superiori ad ogni giusta esigenza. Non può poi concedere la licenza perchè contraria alla prestazione di quegli operai e perturbatrice della distribuzione del lavoro.

MERCI ringrazia delle informazioni dategli, ma non può dirsi soddisfatto.

Gli sembravano assai modeste le sue domande, e ne pone in evidenza la giustizia, considerato che questi operai lavorano assiduamente tutto l'anno come gli altri impiegati. Osserva altresì esser necessario provvedere per gli straordinarî dell'Istituto geografico, alcuni dei quali, pur ritenuti meritevoli, aspettano di essere messi in pianta, essendo in servizio da 13 ed anche da 16 anni, mentre si assumono altri straordinarî; e ciò contrariamente alla legge. Confida che il ministro vorrà provvedere con equità e sollecitudine.

MAZZIOTTI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde al deputato Catanzaro, che l'interroga, « per sapere se non creda opportuno presentare un apposito disegno di legge che, esonerando da tassa gli *Atti di procura* per la riscossione in Italia delle pensioni spettanti ai veterani residenti all'estero, possa permettere a questi di valersi della pensione e di valersene profittevolmente ».

Osserva che una procura serve per esigere tutte le rate di pensione; riconosce però che vi è un'anomalia per quanto concerne le legalizzazioni ed assicura che essa verrà sollecitamente rimossa.

CATANZARO ritiene che si potrebbe provvedere senza attendere una legge.

MAZZIOTTI, sottosegretario di Stato per le finanze, non può ammettere che con decreti Reali si deroghi alla legge. Risponde pure ai deputati Todeschini e Nofri, che interrogano « per sapere se e quando intenda por termine ai poco onesti maneggi di persone interessate, officianti raccomandazioni anche presso le più alte cariche dello Stato, per impedire che la municipalità di Bardolino sul lago di Garda ottenga di dare esecuzione a una strada comunale, su terreno di proprietà pubblica, costeggiante il Lago medesimo, strada, per varî aspetti, assolutamente necessaria ed urgente per le esigenze degl'interessi locali ».

Avendo un proprietario accampato diritti sulla nuova sede stradale, venne su di essi interpellata l'Avvocatura erariale; in seguito al parere della quale il Ministero prenderà la sua risoluzione.

TODESCHINI avverte che i diritti accampati furono già respinti dalla Corte d'appello di Venezia e che non è menomamente giustificato il ritardo nella costruzione di una strada per molti rispetti necessaria. Si riserva quindi di presentare un'interpellanza.

MAZZIOTTI, sottosegretario di Stato per le finanze, dichiara di non conoscere la sentenza accennata ed esclude che pratiche extra ufficiose siano intervenute a turbare la risoluzione della sentenza.

PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra, risponde ai deputati Pescetti, Morgari, Albertelli e Chiarugi che l'interrogano « per sapere se creda tollerabile che coloro i quali prestano servizio militare possano essere perseguitati e puniti dalle Autorità militari per le opinioni manifestate e la propaganda fatta prima della chiamata sotto le armi, come si pratica col dottore Donatini tenuto agli arresti, e che si cerca di relegare nelle compagnie di disciplina ».

Dichiara che il dottore Donatini fu sottoposto alla Commissione di disciplina in omaggio al Regolamento di disciplina militare; ma che la Commissione ritenne che non fosse il caso di alcun provvedimento a suo riguardo.

PESCETTI è lieto che l'Autorità militare abbia riconosciuto che non era giusto punire un cittadino per le opinioni da lui espresse prima di entrare nell'esercito.

PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra, fa notare che il Donatini non fu assoggettato alla Commissione di disciplina perchè socialista, ma perchè aveva subito una condanna di cinque mesi di detenzione per ingiurie contro i carabinieri.

Seguito della discussione del bilancio dell'interno.

SONNINO-SIDNEY (Segni d'attenzione). Il presente dibattito tocca a questioni così gravi da doversi esaminare senza preconcetto di parte.

L'attuale movimento di passioni popolari, di costituzione di Leghe di lotta contro il capitale e del loro coordinamento in una organizzazione generale, va considerato dal lato economico e dal lato politico.

L'oratore comincia dal lato economico, dicendo più specialmente dell'industria agricola. Per sè l'associazione dei lavoranti agricoli, per ottenere qualche miglioramento, non si presenta come un male, e può giovare al paese risvegliando l'energia morale di popolazioni troppo accasciate e obbligando i proprietari ad occuparsi maggiormente delle loro condizioni. La borghesia, curante esclusivamente degli interessi immediati, non professa l'attività e l'altruismo necessari alla classe che aspira a reggere lo Stato, e non è sufficientemente compresa del dovere sociale della proprietà.

Ma alcuni caratteri dell'attuale movimento dànno luogo a serî timori. Il fine ultimo di coloro che lo promovono è la distruzione dell'economia a base di proprietà individuale per sostituirvi quella collettiva, e per avvicinarvisi si prefiggono come scopo immediato la sostituzione del contratto collettivo di lavoro a quello individuale; alle relazioni personali fra proprietari e coloni si vogliono sostituire i soli rapporti fra proprietari e capi delle Leghe (Commenti). Ora il contratto collettivo, utile in alcuni casi, rompe in via generale i rapporti personali fra le varie classi e divide la nazione in due grandi eserciti in eterna ostilità tra loro, interrotta solo da momentanee tregue.

Quanto ai mezzi usati dagli agitatori, non può condannarsi la propaganda individuale fatta con la persuasione pacifica, sia per l'organizzazione, sia per lo sciopero; ma circostanziate notizie di pressioni collettive, di minaccie ecc., ci impensieriscono intorno alle condizioni di violenza con cui si procede (Interruzioni ripetute all'Estrema Sinistra — Controproteste al Centro e a Destra).

La caratteristica che più impensierisce nei moti attuali è la aperta sfida alla fede dei contratti. In mezzo alla lotta fra capitale e lavoro, una delle principali speranze di pacificazione è

la graduale sostituzione, al salariato precario, di altre forme di contratto che rendano meno instabile la condizione dell'operaio e determinino rapporti di solidarietà fra le varie classi. Ora dappertutto giungono notizie d'infrazione dei contratti annuali di lavoro (Nuove interruzioni all'Estrema Sinistra).

Di fronte a tutto ciò, lo Stato rappresentante dell'interesse collettivo, deve mantenersi in una sfera d'imparzialità tra i contendenti, ma sempre mirare alla loro conciliazione, e pertanto la sua azione dev'essere diretta a mantenere la libertà del lavoro, a far rispettare i contratti (Rumori e interruzioni vivaci all'Estrema Sinistra e richiami del presidente), a facilitare gli accordi e le eque concessioni, a prendere l'iniziativa di leggi atte a migliorare le relazioni fra le varie classi.

Quanto alla libertà del lavoro individuale le disposizioni attuali di legge abbisognano di essere modificate e completate, come si fece in Inghilterra (Commenti e segni di approvazione a Destra).

Quanto al rispetto dei contratti, l'oratore, dopo aver considerato la maggior gravità dello sciopero per l'industria agricola in confronto di quella manifatturiera e dopo aver dimostrato che se lo sciopero porta in alcuni casi ad aumenti di mercede che potevano esser consentiti anche prima, l'abuso dello sciopero arresta l'impiego dei capitali con danno generale (Commenti), rileva che se fosse tolto ogni freno alle pretese dei lavoranti, i proprietari sarebbero rovinati e la terra resterebbe sterile.

Non resta, come rimedio che sostituire a contratti provvisori, o a tempo indeterminato, contratti lunghi, annuali o che, convenuti assai tempo prima, garantiscano l'intera esecuzione del lavoro (Commenti). Ma ai patti dev'essere mantenuta fede. Ora, il ricorso ai tribunali contro i violatori, per ottenere la loro condanna al rifacimento dei danni, a nulla gioverebbe trattandosi di nullatenenti, e d'altra parte non pare applicabile la sanzione del Codice penale contro la minaccia di grave e ingiusto danno. Si dovrebbe pertanto, sull'esempio inglese, prendere qualche provvedimento per legge, pel caso di rottura in massa di contratti regolari con pericolo grave di distruzione di importanti valori. Ma è oggi possibile di fronte alle minaccie dell'ostruzione (Vive interruzioni all'Estrema Sinistra) fare una legge che tuteli equamente gl'interessi della proprietà insieme con quelli del lavoro?

Il terzo obiettivo dell'azione del Governo, l'agevolazione degli accordi, si ottiene sia con l'organizzare legislativamente istituti di conciliazione o di arbitrato, sia con l'intervento diretto delle Autorità politiche nelle contese, intervento però che, quando prenda la forma di arbitrato, può servire soltanto in qualche caso, ma non in via generale.

Rispetto poi alla necessità di leggi atte a migliorare le relazioni fra le varie classi, l'oratore dimostra che la nostra legislazione sul lavoro è antiquata e insufficiente. Oggi vi sono nuove forme di contratti, nuove esplicazioni in tutte le industre, nuovi obiettivi sociali, nuovi pericoli per l'ordine e la vita sociale. Da noi manca quella legislazione sul lavoro che possiedono gli altri Stati civili, ed a cui bisogna por mano con largo sentimento di modernità (Commenti), con sicura percezione delle nostre condizioni di fatto, con l'intento di svegliare l'energia latente della popolazione e consociare sotto mille forme e cointeressare normalmente l'operaio alla produzione.

Ma per far ciò occorre un Governo forte (Esclamazioni, interruzioni e rumori all'Estrema Sinistra), sicuro di sè e della fiducia di una maggioranza costituzionale; preoccupato dell'avvenire del paese più che della propria popolarità; deciso non solo ad applicare le leggi esistenti, ma a proporre e sostenere le riforme occorrenti ad un progresso ordinato, senza reazioni, ma anche senza rivoluzioni o precipitose evoluzioni (Bene! — Interruzioni).

L'oratore passa a considerare l'attuale movimento dal punto di vista politico. Impressionano la rapidità della sua propagazione, la pericolosa esaltazione delle menti (Rumori all'Estrema Sinistra), l'immensità dei risultati che si sogna di raggiungere prossimamente, il sordo spirito di rivolta che cova sotto le organizzazioni delle Leghe di resistenza. Tutta questa agitazione è guidata da uomini politici apertamente desiderosi di abbattere le attuali istituzioni.

FERRI. Perfettamente (Vivi rumori al Centro e a Destra).

SONNINO-SIDNEY. E della organizzazione economica si valgono come di preparazione elettorale a scopo di non lontano sovvertimento (Interruzione del deputato Todeschini e richiami del presidente).

Pur troppo non può esser il solo rimedio sano la contrapposizione di Leghe di resistenza dei proprietari a quelle dei lavoratori. Eccitate le passioni, la divisione degli animi (Vive interruzioni all'Estrema Sinistra) può divenir profonda, inquinando tutte le forme del vivere civile; erompere in torbidi e devastazioni; minare le fonti della proprietà nazionale (Vive approvazioni alla Destra e al Centro — Rumori all'Estrema Sinistra).

L'opinione universale è che il Governo attuale, col suo contegno politico e per la dipendenza dai partiti estremi (Rumori — Interruzioni a Sinistra) contribuisce ad accelerare in modo pericoloso il movimento d'organizzazione delle masse sotto la bandiera socialista (Commenti).

Nessuno chiede repressioni dove non vi sia disordine (Interruzioni all'Estrema Sinistra), nessuno desidera che il Governo eserciti pressioni a danno degl'interessi del lavoro, o che sciolga le Leghe quando si mantengano entro i limiti delle leggi; ma dovrebbe risultare più chiaro alla popolazione che il Governo intende mantenersi fuori della lotta con occhio vigile e mano ferma (Esclamazioni — Nuove interruzioni all'Estrema Sinistra — Controproteste a Destra) e che non è mancipio delle organizzazioni politiche personificate nei socialisti e repubblicani della Camera (Commenti).

Quando un'organizzazione tende a costituire uno Stato nello Stato con scopi diretti all'abbattimento della Monarchia e degli istituti nazionali, il Governo deve avvertire i pericoli e adoperarsi a prevenirli e ripararvi in tempo (Interruzioni all'Estrema Sinistra).

Di queste responsabilità non è abbastanza conscio il Governo attuale. Esso non ha la fiducia della maggioranza costituzionale (Commenti), si mantiene al potere per l'appoggio di una sessantina di deputati, che professandosi apertamente nemici delle istituzioni fondamentali che ci reggono, cercano intimidire il Parlamento e il pubblico minacciando violenze nelle Aule legislative, ove si discutono leggi organiche che a loro non piacciano (Vivi rumori all'Estrema Sinistra — Approvazioni al Centro) e violenze in piazza ove si costituisse un Governo qualunque che a loro non talenti, o non si conceda la più larga licenza al lavoro di organizzazione politica intesa a scopi di sovversione.

FERRI. Non ha imparato niente! Forcajolo come prima! (Vivissimi rumori).

PRESIDENTE. On. Ferri, Ella ha pronunziato parole sconvenienti! La richiamo all'ordine! (Approvazioni — Applausi al Centro — Interruzioni all'Estrema Sinistra).

SONNINO-SIDNEY. Nel subir ciò, il Parlamento si sente depresso e avvilito dinanzi al Paese (Interruzioni dell'on. Ferri — Vivi rumori). Ma esso non desidera alcuna reazione, vuole rispettare tutte le libertà, tutelati i diritti di tutti, a qualunque classe appartengano, ma vuole sincerità di Governo, lealtà di fede e di condotta di fronte alla Monarchia e alle istituzioni (Applausi al Centro e a Destra — Rumori a Sinistra), che non sia dato appoggio all'organizzazione della rivoluzione, e che con l'indifferenza del Governo non sia messo in pericolo l'edificio della civiltà e dell'unità nazionale (Vivissimi applausi al Centro — Vivissimi rumori all'Estrema Sinistra — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore).

Giuramento.

FURNARI giura.

Presentazione di una relazione.

ZEPPA presenta la relazione sul disegno di legge per l'emissione di nuovi buoni del tesoro a lunga scadenza in sostituzione dei certificati nominativi definitivi trentennali.

Si riprende la discussione del bilancio del Ministero dell'interno.

COMANDINI si duole che l'on. Sonnino, esagerando gli effetti degli scioperi agrarî, abbia potuto preconizzarne lo scompiglio e la rovina sociale, e non abbia saputo trovare altro rimedio che un Governo forte e la legge inglese che fa dello sciopero collettivo un reato.

L'on. Sonnino ha rimproverato di inerzia la borghesia, e poi con aperta contraddizione ha preteso che le classi lavoratrici invochino la loro tutela dalle classi dirigenti che in tanti anni nulla hanno saputo fare per rialzare le condizioni del lavoro. (Bene! a Sinistra).

Nega che le Leghe siano il risultato della propaganda partigiana: esse non sono che il naturale portato del risveglio della coscienza popolare, che nell' organizzazione trova il miglior mezzo per elevare le condizioni economiche dei lavoratori.

L'origine delle Leghe si può riferire ai metodi di governo adoperati sotto il Ministero Pelloux, ed agli arbitrî dei funzionari di pubblica sicurezza, come appare nel modo più evidente da quello che è accaduto nella provincia di Ravenna, e specialmente dai risultati negativi dei processi imbastiti contro le Leghe.

Le Leghe si servono di mezzi pacifici e legali, e rappresentano un'elevazione morale della classe dei contadini; nei quali svolgono i sentimenti di solidarietà sociale e di educazione morale e politica (Bene! a Sinistra).

Di fronte a questo movimento che si contiene nell'orbita legale, l'oratore domanda all'on. Sonnino se non sarebbe rimedio peggiore del male quello di ricorrere alla legge inglese, procedendo ad arresti in massa degli scioperanti.

L'on. Sonnino ha parlato dei pericoli speciali degli scioperi agrari, ed ha chiamato esagerate le pretese dei contadini, ma egli non ha considerato che le condizioni dei lavoratori dei campi sono talora tristissime, e che essi il più delle volte le debbono fatalmente subire, stretti dalla fame (Bravo! all'Estrema Sinistra).

Non comprende dove sia il punto di dissenso fra il Ministero attuale e l'on. Sonnino, se questi ha dichiarato che egli è contrario allo scioglimento delle Leghe ed all'intervento diretto del Governo nei rapporti fra capitale e lavoro.

Rileva che le Leghe si sono formate anche dove, come in Romagna, vige il contratto di mezzadria, perchè in questa si sono introdotti usi e patti che ne hanno snaturato il carattere.

Giusta è pertanto l'organizzazione dei lavoratori, diretta unicamente a ricondurre i patti agrari alle ragioni dell'equità ed a sollevare anche moralmente le condizioni, tristissime delle popolazioni campagnuole.

Ormai nelle classi lavoratrici si è ridestata la coscienza dei loro diritti, e nulla più vale a soffocarla. Lascino adunque le classi dirigenti che l'ascensione delle classi lavoratrici si compia nell'orbita della libertà ed alla luce del sole (Applausi all'Estrema Sinistra — Congratulazioni).

TURBIGLIO nota non potersi disconoscere, come non disconosce l'on. Sonnino, il diritto dello sciopero, nè la legalità della costituzione delle Leghe. Ma ritiene non essere esatto quello, che è stato affermato circa i bassissimi salari dei lavoratori dei campi. Non crede che ciò sia esatto pel Polesine; certamente non è esatto nel Ferrarese. Dimostra il suo asserto con dati di fatto (Interruzioni all'Estrema Sinistra).

Afferma che, almeno pel Ferrarese, le pretensioni dei contadini sono insaziabili, e i proprietari non ricavano quasi nulla dalle loro proprietà (Rumori all'Estrema Sinistra — Interruzioni del deputato Guerci, che viene richiamato all'ordine dal presidente). Dopo le concessioni fatte nel 1897 un aumento anche di 20 centesimi sulle mercedi finirebbe di rovinare i proprietari.

Domanda al Governo e alla Camera se le plebi siano mature a questo movimento iniziato dalle Leghe; se abbiamo quel senso di equità e di giustizia, che è indispensabile per determinare i rapporti fra capitale e lavoro (Interruzioni del deputato Todeschini, il quale viene nuovamente richiamato all'ordine dal presidente).

Crede egli pure, coll'on. Pantaleoni, che sia opportuno dare alle Leghe di resistenza la personalità giuridica.

In tal modo, almeno, esse e i loro capi saranno legalmente responsabili dei loro atti.

Osserva che i contadini italiani sono buoni e naturalmente devoti. L'oratore ne ha visto di questi giorni tra Bologna e Ferrara una lunga schiera, che portavano sul cappello le immagini degli onorevoli Ferri e Bissolati, e le baciavano con fervore (Viva ilarità — Commenti — Interruzioni).

Poichè un altro oratore ha accennato al diritto delle maggioranze delle Leghe d'imporre lo sciopero alle minoranze dissenzienti, nota che in Francia questo diritto potè esser riconosciuto appunto perchè le Leghe hanno riconoscimento e personalità giuridica.

Non può ammettere del resto, che la violenza, che si è voluta definire come morale, ma che si esplica col *boicotaggio*, coi fischi, cogli insulti, debba ritenersi legittima. Questi sono veri e proprî attentati alla libertà del lavoro, previsti e puniti dal Codice penale (Interruzioni all'Estrema Sinistra — Commenti — Rumori).

Esorta il ministro dell'interno a difendere energicamente la libertà del lavoro (Cenni di assenso del ministro). Se questi sono i suoi intenti, se ne compiace con lui.

Nota che non sono i proprietari quelli che possono denunciare i responsabili: diverrebbero segno alle vendette delle Leghe (Rumori — Commenti). Si tratta di reati di azione pubblica, e spetta alle Autorità politiche il denunziarli.

Lamenta e segnala la propaganda delittuosa (Oh! oh! — Rumori all'Estrema Sinistra), che nel Ferrarese vanno ora facendo dei conferenzieri ed anche delle conferenziere (Si ride). Questi discorsi in genere cominciano con un « Evviva il nostro Giolitti! », e continuano, con allegorie abbastanza trasparenti, a disseminare l'odio di classe.

Spera che l'on. Giolitti vorrà separare la sua responsabilità da questa specie di missionari. Se egli non dirà una parola franca ed aperta, i contadini crederanno quello che là si va dicendo. e cioè che il Governo è cogli scioperanti (Rumori).

Rammenta che un giorno, dal banco del Governo, disse all'Estrema Sinistra: *di qui non si passa* (Oh! oh!). Ed ora, invece, l'Estrema Sinistra si atteggia a guardia del corpo del ministro dell'interno (Rumori all'Estrema Sinistra).

Si comprende che un Ministero repubblicano si appoggi anche sui socialisti, devoti alla repubblica. Ma non si comprende che un Ministero monarchico si appoggi sul gruppo socialista, che, anche oggi, si è apertamente dichiarato nemico della Monarchia (Approvazioni a Destra — Commenti).

Il partito socialista è responsabile di questi scioperi, che danneggiano i proprietari, ma danneggiano anche gravemente i contadini. Domanda se questa sia una lotta economica o una lotta politica.

FERRI. L'una e l'altra! (Rumori — Commenti).

TURBIGLIO legge una lettera di un giornalista appartenente al partito socialista e diretta ad Amilcare Cipriani, lettera pubblicata per le stampe, e ne deduce che i socialisti appoggiano il presente Ministero, solamente a condizione che esso permetta

loro di gettare le basi di un nuovo ordine di cose (Rumori — Commenti).

Esorta il ministro a considerare che cosa ci prepara l'avvenire, se continua questa organizzazione delle forze contrarie alle istituzioni, e se questa organizzazione giungerà a pervadere anche l'esercito.

Confida che la politica del Governo non si riassumerà nella formula: *Après moi le déluge* (Approvazioni a Destra — Commenti — Rumori all'Estrema Sinistra).

Presentazione di una relazione.

BASETTI presenta la relazione sul disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900 e 1° gennaio 1901.

Si riprende la discussione del bilancio dell'interno.

FABRI afferma essere un dovere dei conservatori di essere presenti in questo grave momento.

Afferma che anche i conservatori sono venuti qui dentro col voto del popolo, rappresentano il popolo, e ne comprendono i dolori e le aspirazioni (Vivissimi applausi a Destra — Rumori all'Estrema Sinistra).

Molto prima dei deputati socialisti, uomini come Marco Minghetti e Luigi Luzzatti affermarono che dovere dei proprietari è l'elevazione morale delle classi dei contadini (Interruzioni all'Estrema Sinistra).

Rivendica i diritti di questa borghesia, che i socialisti combattono, e che ha dato all'Italia la patria e la libertà; mentre un socialista ha eccitato contro i nostri fratelli Triestini l'odio del Croato (Approvazioni a Destra — Vive denegazioni del deputato Todeschini — Rumori).

È lieto della smentita solenne, come era stata solenne l'accusa.

La borghesia ha procurato all'Italia il suo mirabile sviluppo economico. Essa però si è in questi ultimi tempi intepidita. E questo è il suo torto (Commenti).

Essa deve scendere fra le masse popolari, diffondere, sostenere i propri principî; ma in ciò ha bisogno di essere sostenuta dall'opera illuminata ed integratrice del Governo.

Riconosce che i contadini hanno diritto di migliorare la loro condizione, e che i proprietarî devono assentire a questo miglioramento (Approvazioni a Destra).

Nota intanto che, mentre in Senato il ministro dell'interno dichiarò che questo moto è meramente economico, oggi i deputati socialisti hanno dichiarato lealmente che il moto è anche politico.

Accennando a quello che avviene nella sua provincia, nota che mentre i proprietari offrivano il limite minimo di due lire per tutta la stagione dei lavori, le Leghe e la Camera del lavoro, volevano due lire e cinquanta centesimi. Immediatamente scoppiò lo sciopero generale.

Osserva poi che, oltre alla pretesa delle due lire e cinquanta, le Leghe imposero ai proprietari di passare pel tramite della Camera del lavoro; ed alle rimostranze rispondevano: « Ma questa è la legge di Varazzani! » (Viva ilarità — Commenti — Interruzioni — Il deputato Varazzani chiede di parlare per fatto personale).

Il movimento è dunque economico nelle sue origini e politico nei suoi fini (Commenti). In questa situazione i proprietari si sentono indifesi dal Governo. E questo è grave (Commenti — Rumori). Bisogna che il Ministero sappia dissipare questa impressione e questo timore (Interruzioni all'Estrema Sinistra).

Il Governo deve difendere la giustizia e il diritto per tutti: pei contadini, ma anche pei proprietari. Avverte che i funzionarî delle Provincie lamentano di non aver ricevuto nè ordini nè istruzioni dal ministro (Denegazioni dell'on. Giolitti).

Il Governo non deve essere Governo di classe: non deve essere il Governo dei proprietarî, ma non deve neppure essere il Governo dei contadini.

Il Governo deve venire innanzi alla Camera con opportuni provvedimenti. E deve soprattutto pensare a rialzare le sorti della agricoltura languente; allora staranno meglio anche i contadini.

Bisogna difendere la piccola proprietà; fare che essa sorga dove non esiste, e dove esiste non sia distrutta. L'on. Giolitti, essendo deputato, ha altra volta posto nettamente il problema in questi termini: sappia egli risolverlo. Bisogna promuovere e aiutare gli Uffici del lavoro, così per avviare le correnti del lavoro, come per dirimere i possibili conflitti; ciò che gioverà assai meglio delle Camere del lavoro e delle Leghe di resistenza.

Lamenta a questo proposito come i socialisti, che pur parlano di solidarietà fra le classi, si oppongano a quelle istituzioni, per mezzo delle quali la borghesia si propone di fare opera di solidarietà colle classi lavoratrici.

Rileva intanto questa mostruosa situazione parlamentare, per la quale un Ministero monarchico si appoggia su coloro che dichiarano di volere la repubblica proletaria (Approvazioni a Destra — Interruzioni all'Estrema Sinistra — Richiami del presidente).

Conclude chiedendo al Governo che segua la borghesia liberale nella difesa del dritto e delle patrie istituzioni. E il passato glorioso di Giuseppe Zanardelli lo affida che egli saprà difendere anche in quest'ora il principato e la libertà (Vivissime approvazioni — Vivissimi applausi a Destra — Moltissimi deputati vanno a congratularsi con l'oratore).

Interrogazioni ed interpellanze

DEL BALZO GEROLAMO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro d'agricoltura e commercio, per sapere se e quando intenda presentare un progetto di legge di modificazione della legge 6 giugno 1885, pel quale sia riconosciuto il diritto al sessennio ai professori reggenti delle scuole pratiche e speciali d'agricoltura.

« Gerolamo Del Balzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere:

se approva la circolare del prefetto di Torino alle Commissioni elettorali di quella Provincia, che stabilisce non doversi ritenere validi per il diritto elettorale i congedi da caporale a caporal maggiore anteriori alla legge 11 luglio 1894;

e se non consideri necessario ed urgente di provvedere per l'interpretazione logica e uniforme della legge elettorale nei riguardi dei militari congedati prima della legge suddetta.

« Agnini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno sulla sospensione inflitta dal municipio di Fusignano al dottore Augusto Bordè per avere partecipato ad un pubblico Comizio sull'amministrazione di quel Comune.

« Ferri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e delle finanze per sapere quali provvedimenti intendano rispettivamente prendere a favore delle popolazioni di Chivasso, Montanaro e Castagneto recentemente danneggiate da nubifragio e disastrosa grandinata.

« Miaglia ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se intenda ordinare che sia pagato agli impiegati postali il lavoro straordinario alla fine di ogni mese, come del resto ora si fa con gl'impiegati telegrafici, facendo cessare il sistema attuale per cui gl'impiegati postali debbono attendere il semestre per vedere liquidate le loro competenze per lavoro straordinario.

« Camagna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. presidente del Consiglio dei ministri per sapere se, in conformità a giustizia ed a quanto fu già praticato per qualche Ministero, intenda che le informazioni intorno a tutti gli impiegati governativi sieno loro partecipate per gli occorrenti rilievi.

« Camagna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda provvedere alla eguaglianza dei ribassi ferroviari per tutti gl'impiegati governativi, facendo cessare la differenza tra impiegati delle Amministrazioni centrali e quelli delle Amministrazioni provinciali.

« Camagna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se intenda presentare una legge che conceda il sale a prezzo di costo per la salagione degli agrumi.

« Camagna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze circa la necessità e la urgenza di sospendere l'esazione dell'imposta fondiaria nel piccolo Comune di Rocca Forzata (provincia di Lecce), in seguito al disastro del 5 corrente, che vi distrusse tutti i raccolti.

« De Cesare ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro delle finanze per sapere se non intenda ripresentare la legge modificativa dell'imposta di ricchezza mobile specialmente nella parte destinata a favorire i piccoli contribuenti e l'esenzione delle mercedi degli operai.

« Calleri Enrico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro delle finanze sul miglioramento delle condizioni degli impiegati negli uffici ipotecari.

« Calleri Enrico ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'on. ministro dell'interno intorno alla vertenza territoriale tra la provincia di Catania e quella di Messina per la pretesa delimitazione di territorio tra il Comune di Cesarò in provincia di Messina e quello di Bronte in provincia di Catania.

Fiorena, Picardi, Di Sant'Onofrio, Fulci Lodovico, Piccolo-Cupani, Noè, Furnari.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro di agricoltura per sapere se intenda presentare una legge per i Demani comunali nelle Provincie del Mezzogiorno.

« Camagna ».

PRESIDENTE annunzia che gli onorevoli Mestica, Battelli-Pinchia ed altri e gli onorevoli Lovito, Finocchiaro-Aprile ed altri hanno presentato due proposte di legge.

La seduta termina alle 19.

Comunicazioni della Segreteria della Camera

Ordine del giorno degli Uffici convocati per domani alle ore 11

Ammissione alla lettura di tre proposte di legge: la prima di iniziativa dei deputati Callaini, Roselli ed altri; la seconda del deputato Massimini, la terza dei deputati Lovito, Finocchiaro-Aprile e la quarta dei deputati Mestica, Battelli ed altri.

Esame del disegno e della proposta di legge (Colajanni e Pantano): « Istituzione di un Ufficio del lavoro (296, 296 *bis*) ».

Esame del disegno di legge:

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni degli operai nel lavoro (298).

Esame delle proposte di legge:

1. Pozzo Marco e Tecchio: Disposizione interpretativa od aggiunta all'articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari (274).
2. Sorani: Ricerca della paternità (276).
3. Turati e Majno: Riforma degli articoli 207 e 394 del Codice penale (279).
4. Credaro e Orlando: Autorizzazione a concedere la patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore dopo un triennio di lodevole servizio (305).
5. Leone: Costituzione della frazione Montemitro in Comune (308).
6. Rizzetti ed altri: Epoca delle elezioni comunali in alcuni Comuni (309).

Costituzione di Commissioni e nomina di relatori.

Sono stati nominati i seguenti relatori:

l'on. Carcano per il disegno di legge: « Provvedimenti per l'attuazione del nuovo catasto e per l'esecuzione delle volture catastali (306) » (*Urgenza*);

l'on. Carcano per il disegno di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie (291) »;

l'on. Alessio per il disegno di legge: « Condono delle soprattasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi sulle tasse sugli affari — Autorizzazione all'abbandono di parte dei crediti dello Stato verso gli agenti contabili demaniali (307) » (*Urgenza*).

Commissioni convocate per domani giovedì 20 giugno 1901.

Alle ore 9 e mezzo: la Commissione pei provvedimenti economici-finanziari (219-223 *bis*) (Gabinetto I).

Alle ore 10: in seduta pubblica la Giunta delle elezioni per discutere sull'elezione dichiarata contestata di Desio (proclamato l'on. Silva).

DIARIO ESTERO

Il *New-York Herald* ha da Washington avere l'Inghilterra dichiarato formalmente alle Potenze che essa non aderirà all'aumento del dazio d'importazione sull'oppio e sul riso, da parte della China.

Il segretario di Stato per gli affari esteri, signor Stay, ha quindi incaricato il signor Rockhill, rappresentante americano a Pechino, d'impedire qualunque tentativo, da parte di qualsiasi Nazione, di far aumentare il dazio su altri articoli.

É evidente, osserva l'*Herald*, che se l'Inghilterra, dal canto suo, si oppone all'aumento dei dazi sull'oppio e sul riso, il tentativo di procurare alla China i mezzi per pagare l'indennità, fallirà completamente.

Di questo argomento si è occupata la Camera dei Comuni, nella sua seduta del 18 giugno.

Il deputato Mark Steward ha domandato se il Governo abbia avvertito le Potenze che esso non consentirà all'aumento dei dazi chinesi sull'oppio e sul riso, perchè la China possa pagare l'indennità.

Il sottosegretario parlamentare per gli affari esteri, sig. Cranbourne, rispose che il Governo britannico ha dichiarato alle altre Potenze che l'imposizione di un dazio qualsiasi sul riso o sui grani, che attualmente sono esenti da dazio, sarebbe una misura molto impolitica. Per quanto consta al Governo inglese, la stessa opinione sarebbe condivisa anche dalle altre Potenze. Riguardo al dazio sull'oppio, non v'è l'intenzione di permetterne l'aumento.

* * *

Il *Daily Mail*, di Londra, riceve dal suo corrispondente all'Aja i seguenti ragguagli sul colloquio della signora Botha col presidente Krüger:

« Il colloquio si sarebbe limitato quasi esclusivamente all'enumerazione, da parte della signora Botha, delle proposte di lord Kitchener e dei risultati della conferenza di Middelburg. La signora Botha avrebbe descritto lord Kitchener come perfetto gentiluomo; inoltre avrebbe eseguito un'ambasciata affidatale dalla signora Krüger la quale avrebbe esortato il proprio consorte a non continuare ad accusare gli Inglesi di atti di barbarie e di prepotenza, affinchè non le venissero negati l'ospitalità ed il buon trattamento usatile finora da lord Kitchener.

« Si dice, inoltre, che Krüger si sia informato della sorte di alcuni membri del *Volksraad* del Transwaal e di alcuni Capi dei Boeri, ma che del resto non abbia dimostrato grande interesse per la relazione della signora Botha.

« Prima della sua partenza da Bruxelles, la signora Botha avrebbe dichiarato che nel suo colloquio col presidente Krüger ella si è persuasa del fatto che questi è intimamente convinto della giustizia della causa boera, convincimento che lo fa respingere energicamente ogni proposta di pace che non sia accompagnata da garanzie sicure per la completa indipendenza delle repubbliche boere ».

* * *

Telegrafano dall'Aja che il Governo olandese si era rivolto a quello inglese pregandolo di concedere delle facilitazioni per l'invio di viveri, indumenti ed altri oggetti nell'Africa meridionale per le donne ed i fanciulli tenuti prigionieri negli accampamenti inglesi. Il Governo ha dato in proposito una risposta soddisfacente.

* * *

Si scrive per telegrafo da Costantinopoli, 17 giugno:

« Visto che continuavano a Candia le agitazioni per l'annessione dell'isola di Grecia, la Porta ha diretto ai rappresentanti delle quattro grandi Potenze interessate nella questione candiotta, cioè Italia, Francia, Inghilterra e Russia, una circolare pregandoli di richiamare l'attenzione dei rispettivi Governi sulla recente deliberazione dell'assemblea nazionale cretese, affinchè si adoperassero per porre un termine alle agitazioni.

« Nella loro risposta le Potenze hanno dato alla Porta l'assicurazione che nulla sarà mutato nell'attuale ordine di cose.

« Al banchetto dato ieri in onore dell'Ambasciatore di Russia, il Sultano Abdul-Hamid gli annunziò di aver graziato i bulgari condannati per aver preso parte ai disordini di Salonicco e Monastir.

« L'Ambasciatore ha ringraziato il Sultano di questo atto di clemenza ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. AA. RR. il Principe Nicola, la Principessa Milena ed il Principe Mirko del Montenegro sono partiti stamane col diretto delle ore 8,20 per Bari.

Gli Augusti Principi sono stati accompagnati alla stazione da S. M. il Re ed ossequiati dalle Autorità e dai personaggi di Corte.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato in seduta pubblica per domani sera alle ore 21.

All'ordine del giorno sono state aggiunte le seguenti nuove proposte:

— Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio nella causa promossa dal sig. Benigno Manardi.

— Regolarizzazione di fondi in bilancio in ordine alla sistemazione del quartiere di S. Lorenzo.

— Appalto a trattativa privata col sig. Felice Palombi per la manutenzione ed il caricamento degli orologi di proprietà del Comune.

L'ordinamento ferroviario. — La R. Commissione per l'ordinamento delle strade ferrate, sotto la presidenza dell'on. Saporito, ha oggi compiuto la discussione delle materie concernenti il servizio cumulativo.

Intervennero alla seduta i commissari Saporito, Rubini, Stelluti-Scala, Franco, Martuscelli, Rossi, Calvori, Marchiano, Bellini, Caroncini, Melani, Gamond e Della Rocca.

Per gli anniversari delle battaglie di San Martino e Solferino. — Lunedì 24 corrente, alle ore 7,30, nell'ossario di San Martino vi sarà la solenne commemorazione in onore dei prodi caduti su quei campi di battaglia, ed alle 9,30 vi sarà pure le stessa commemorazione nell'ossario di Solferino.

Si procederà poi alle 10 1[4, a Solferino, all'estrazione di 34 premi, da L. 100 ciascuno, a favore dei militari italiani che presero parte alla battaglia di San Martino il 24 giugno 1859.

Se il soldato favorito dalla sorte fosse già morto, il premio è devoluto primieramente alla vedova, poi ai figli, ed in fine ai genitori.

Viene quindi spedita immediatamente la lettera di partecipazione ai sindaci dei Comuni, ai quali appartengono i sorteggiati.

La Direzione della Rete Adriatica ha disposto che il treno di-

retto 23 faccia nel suddetto giorno una fermata di un minuto alla stazione di San Martino della Battaglia.

Per la ferrovia Cuneo-Nizza. — Si telegrafa da Nizza, in data di ieri:

« Parecchi consiglieri generali del dipartimento delle Alpi Marittime e le delegazioni del Municipio, della Camera di commercio e dei Sindacati di Nizza partiranno domani per Torino, onde assistervi il 22 corr. all'assemblea convocata dai Sindaci di Torino e di Cuneo in favore dell'esecuzione della linea Cuneo-Nizza ».

L'inondazione di Como. — Scrivono da Como, 18, alla *Perseveranza:*

« Le acque del lago vanno notevolmente ritirandosi, tanto che in molti luoghi il passaggio è reso libero, la Piazza del Duomo, quella Mazzini, e parte della via Cattaneo sono sgombre. Sotto i portici di Plinio i negozi si vengono riaprendo. Il Municipio ha avvertito i proprietari delle case visitate dalle acque di far procedere, appena sgombre, all' espurgazione dei pezzi neri.

« Del resto continuano barche e carrozze a prestare il loro servizio pubblico, poichè prima che si possa tornare a piedi asciutti sulla piazza Cavour o sui lunghi Lario occorreranno otto buoni giorni ».

Queste notizie sono confermate dal seguente dispaccio da Como, in data di ieri, che ci comunica l'*Agenzia Stefani:*

« Il lago è da due giorni in continua decrescenza.

« Attualmente rimangono inondati solamente Piazza Cavour ed i viali lungo il Lario ».

Marina militare. — Prossimamente la R. nave *Mestre* passerà in armamento ridotto a Taranto per la durata delle prove in mare, assumendone il comando il tenente di vasc. Barsotti.

— Le RR. navi *Umbria* e *Vesuvio* giunsero la prima, ieri l'altro, a Funchal, e la seconda, ieri, a Nagasaki.

Marina mercantile. — I piroscafi della N. G. I, *Orione* e *Perseo*, il giorno 17 proseguirono da Tangeri, il primo per il Plata, ed il secondo per Barcellona. Ieri l'altro i piroscafi *Bisagno* e *Po*, anche della N. G. I., partirono da Bombay, il primo per Singapore, ed il secondo per Aden, ed il piroscafo *Werra*, del N. L., giunse a New-York; il piroscafo *Città di Torino*, della Veloce, giunse a Napoli, ed il piroscafo *Aller*, del N. L., partì da Genova per New-York.

ESTERO

L'Esposizione di Buffalo. — *L'Esposizione Pan-Americana* di Buffalo fu ufficialmente inaugurata il 20 u. s. mese alla presenza di 100000 visitatori e del Vice Presidente della Repubblica degli S. U. d'America.

Dalle notizie rilevate dai giornali, ed esprimenti l'opinione pubblica, sembra che la grande mostra sia realmente un successo sotto ogni rapporto, degna del progresso del paese in cui viene data e delle grandi aspirazioni delle tre Americhe.

Una nuova ferrovia al Brasile. — Il Governo del Brasile ha dato la concessione di una ferrovia fra Camaquam, località nella quale si trovano importanti miniere di rame, e Cachoeira a Nord sulla linea Porto Alegre-Uruguayana, la ferrovia Rio Grande-Bagè a Sud.

Tale linea segnerebbe un gran beneficio per il mercato mondiale del rame, agevolando il trasporto dei giacimenti di rame, ora inesplorati, a costo non troppo alto.

Una Esposizione internazionale a Belgrado. — Per il 1° settembre è indetta a Belgrado una Esposizione internazionale di prodotti industriali e agricoli, commestibili, bevande, macchine, ecc. Le domande d'ammissione devono essere presentate entro il 31 luglio p. v.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 19. — Il *Matin* annunzia che il colonnello russo Pilsoudski è riuscito a trasmettere un telegramma senza filo utilizzando la conducibilità del suolo.

Una forza insignificante che trasmette per via aerea soltanto a 50 metri, raggiunge invece, sfruttando la maggior conducibilità della terra, 550 metri.

MADRID, 19. — Il Ministro degli affari esteri ha dichiarato che non esiste alcuna comunicazione pei reclami per Gibilterra tali da alterare le amichevali relazioni esistenti fra l'Inghilterra e la Spagna.

CUXHAVEN, 19. — In occasione delle regate che ebbero luogo ieri vi fu un pranzo a bordo del yacht *Prinzessin Victoria Luise.*

V'intervennero l'Imperatore ed il Principe Enrico.

L'Imperatore pronunziò un discorso nel quale disse: « Abbiamo conquistato un posto al sole. Ora il mio dovere è di aver cura che questo posto ci resti per il nostro avvenire sul mare.

« Io vedo negli avvenimenti di China una garanzia che la pace europea è assicurata per lunghi anni: poichè l'opera dei varî contingenti internazionali fece nascere la presunzione essere essa basata sul rispetto reciproco di cameratismo, ciocchè non può che contribuire al mantenimento della pace.

« Io spero che, mercè questa pace, le città anseatiche prospereranno e che la nuova Ansa lotterà per trovare nuovi mercati ».

L'Imperatore terminò con un *hoch* allo spirito anseatico.

PIETROBURGO, 19. — Il *Messaggero Ufficiale* pubblica un *ukase* dell'Imperatore, in data di ieri, il quale ordina:

1° Gli studenti espulsi dalle Università per partecipazione ai recenti disordini, che fanno ora per punizione il servizio militare e che per situazione di famiglia godono i privilegî della prima classe oppure per difetti fisici sono inabili al servizio militare, sono immediatamente dispensati dal servizio militare stesso;

2° Tutti gli altri studenti che fanno il servizio militare a titolo di punizione sono reintegrati nei loro diritti riguardo al servizio militare;

3° Per tutti gli studenti che fanno attualmente il servizio militare a titolo di punizione, il tempo trascorso in tale servizio è computato dal primo giorno del mese seguente a quello del loro ingresso nel servizio stesso.

BERNA, 19. — Al Consiglio Nazionale, discutendosi la relazione circa la gestione del Consiglio Federale, il Presidente della Confederazione annunciò che il Consiglio Federale ha rivolto agli Stati firmatari della Convenzione di Ginevra l'invito di farsi rappresentare ad una Conferenza speciale per la revisione della Convenzione stessa.

La Francia, la Russia, l'Inghilterra, l'Italia e gli Stati-Uniti hanno risposto favorevolmente e si attendono prossimamente risposte favorevoli dalla Germania e dall'Austria-Ungheria.

La Conferenza sarà tenuta probabilmente nel 1902.

BERNA, 19. — Il prossimo Congresso internazionale delle Associazioni della Croce Rossa si riunirà a Pietroburgo il mese di maggio del venturo anno.

BERLINO, 20 — I giornali annunziano che, mentre il Principe imperiale transitava per la stazione di Bochum, diretto a

Bonn, un individuo vestito in grigio battè con un bastone sul finestrino del suo vagone. Arrestato, egli dichiarò che voleva soltanto vedere il Principe imperiale.

LONDRA, 20. — Una folla enorme assistette al *meeting* tenutosi alla Queen 's Hall, in favore della pace.

La polizia aveva preso misure straordinarie.

La folla emise acclamazioni a Dewet.

Labouchère accusò il Governo di trascinare nel fango il nome dell'Inghilterra.

Sauer, ex-Ministro della Colonia del Capo, disse che i Boeri si armarono soltanto perchè vi furono costretti (Applausi frenetici.

L'assemblea approvò una mozione, la quale chiede che siano offerte immediatamente, ai Boeri, condizioni di pace nelle quali sia compresa l'indipendenza completa, ed esprime indignazione per la condotta tenuta dal Governo inglese.

LONDRA, 20. — Il Primo Lord della Tesoreria, Balfour, pronunciò, iersera, un discorso ad un banchetto dei conservatori.

L'oratore disse che la guerra nell'Africa del Sud fu condotta con umanità e soggiunse essere scandaloso vedere Sir William Harcourt accusare gl'Inglesi di aver commesso barbarie. Tali discorsi riescono soltanto a ritardare la pace.

RIO JANEIRO, 20. — Avendo la Compagnia dei tramways ristabilita l'antica tariffa, la calma è ritornata fra il personale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Conservatorio del Collegio Romano

del 19 giugno 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì 751,9

Umidità relativa a mezzodì . . . . 38.

Vento a mezzodì . . . . S debolissimo.

Cielo . . . . nuvoloso.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 23°,1. Minimo 17°,2.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 1,2.

Li 19 giugno 1901.

In Europa: la pressione è massima, Arcangelo 773, minima 755 sull'Italia superiore.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 m. in Calabria e Sicilia, disceso altrove fino a 5 m. in Toscana; temperatura quasi ovunque diminuita; numerosi temporali con abbondanti pioggie e grandinate su tutta l'Italia superiore, alcune pioggiarelle pure nell'inferiore; venti forti settentrionali in Val Padana, forti o fortissimi intorno a ponente sulla Sardegna e sulla costa Toscana, con mare agitato.

Stamane: cielo dappertutto nuvoloso, piovoso qua e là, specialmente in Val Padana; ancora venti moderati o forti settentrionali nell'alta Italia e sulla Sardegna, forti del 3° quadrante sull'Italia inferiore e in Sicilia, mare molto agitato intorno alla Sardegna e all'Elba. Un'improvvisa depressione si è formata sull'Italia, con un minimo di 755 sulla Toscana, Emilia e Marche; la pressione è massima a 762 sulla Sicilia e S Sardegna.

Probabilità: venti forti settentrionali al N, fortissimi del 4° quadrante sulla Sardegna, moderati o forti del 3° quadrante altrove; cielo generalmente nuvoloso; qua e là pioggia e qualche temporale; Tirreno agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, il 19 giugno 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATUTA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio. .	legg. mosso	$^1/_4$ coperto	23 2	11 5
Genova	calmo	coperto	20 8	13 6
Massa Carrara .	mosso	coperto	22 4	10 7
Cuneo	—	$^1/_4$ coperto	22 3	8 4
Torino.	—	$^3/_4$ coperto	23 0	11 1
Alessandria. . . .	—	$^3/_4$ coperto	24 4	12 4
Novara	—	coperto	23 0	10 8
Domodossola . . .	—	ceperto	23 0	10 2
Pavia	—	piovoso	22 1	10 5
Milano.	—	coperto	25 3	11 3
Sondrio	—	coperto	21 0	11 0
Bergamo.	—	piovoso	19 0	8 0
Brescia	—	piovoso	21 0	10 2
Cremona	—	piovoso	20 6	9 7
Mantova	—	piovoso	15 0	10 0
Verona.	—	coperto	17 8	13 3
Belluno	—	piovoso	17 3	9 5
Udine	—	piovoso	18 4	11 1
Treviso	—	coperto	18 6	11 9
Venezia	agitato	piovoso	17 7	11 8
Padova.	—	piovoso	16 7	11 3
Rovigo.	—	piovoso	20 0	10 0
Piacenza	—	piovoso	19 3	9 9
Parma	—	piovoso	17 9	9 2
Reggio Emilia . .	—	coperto	18 6	12 8
Modena	—	piovoso	18 0	9 2
Ferrara	—	piovoso	17 8	11 0
Bologna	—	piovoso	18 6	9 6
Ravenna	—	piovoso	20 1	11 0
Forlì	—	coperto	21 2	13 6
Pesaro	legg. mosso	piovoso	21 0	11 4
Ancona	legg. mosso	$^3/_4$ coperto	23 6	12 5
Urbino	—	$^1/_2$ coperto	19 0	7 4
Macerata	—	$^3/_4$ coperto	23 0	10 6
Ascoli Piceno . .	—	piovoso	23 0	14 5
Perugia	—	$^1/_2$ coperto	21 4	6 8
Camerino	—	coperto	19 8	6 8
Lucca	—	coperto	22 6	11 7
Pisa	—	coperto	22 0	11 7
Livorno	molto agitato	piovoso	22 3	10 4
Firenze	—	piovoso	21 3	12 7
Arezzo	—	coperte	21 2	9 9
Siena	—	$^3/_4$ coperto	17 7	11 2
Grosseto	—	$^1/_2$ coperto	25 1	11 4
Roma	—	$^3/_4$ coperto	24 3	17 2
Teramo	—	piovoso	22 0	12 2
Chieti	—	piovoso	19 2	15 0
Aquila	—	coperto	21 3	11 7
Agnone	—	$^1/_2$ coperto	18 1	9 2
Foggia	—	coperto	24 0	12 1
Bari	calmo	coperto	22 5	15 2
Lecce	—	piovoso	25 8	13 3
Caserta	—	$^3/_4$ coperto	25 2	14 8
Napoli.	mosso	$^3/_4$ coperto	21 7	15 8
Benevento	—	$^3/_4$ coperto	23 0	14 8
Avellino	—	—	—	—
Caggiano.	—	piovoso	18 5	11 2
Potenza	—	coperto	18 0	10 7
Cosenza	—	coperto	24 0	16 0
Tiriolo	—	piovoso	20 0	9 4
Reggio Calabria .	calmo	coperto	22 0	17 8
Trapani	legg. mosso	$^3/_4$ coperto	23 0	19 6
Palermo	agitato	coperto	25 7	17 3
Porto Empedocle .	calmo	coperto	28 0	20 0
Caltanissetta . . .	—	sereno	25 0	15 0
Messina	calmo	coperto	24 0	19 2
Catania	legg. mosso	coperto	26 1	16 3
Siracusa	legg. mosso	$^3/_4$ coperto	27 4	15 3
Cagliari	mosso	coperto	27 5	14 5
Sassari	—	$^1/_2$ coperto	19 7	13 1

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile*